



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20.52.3

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada)

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 5954]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 5954]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 5954] **PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto per l'installazione di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW per una potenza complessiva pari a 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Sassari (SS), e dalle relative opere di connessioni per il collegamento alla RTN attraverso la futura stazione elettrica SE di smistamento "Porto Torres 2" in realizzazione nel Comune di Porto Torres (SS) – Impianto eolico "SA CORREDDA".**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23)
Proponente: Ecowind 3 S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

a.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

15/07/2022

e.p.c.

Alta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sia ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni

2

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

15/07/2022

X

e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 2022, registrato alla Corte dei conti il



14/07/2022, con il n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".



CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto "Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto "Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione", in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni".

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 19 del 21/03/2022, recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)", in merito all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 24 del 20/04/2022, recante "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni".

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 29 del 19/05/2022, recante "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni in merito allo svolgimento delle attività formative e degli altri adempimenti finalizzati a dare piena attuazione alle procedure di nuova emanazione".

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. SS-PNRR 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari*

MA

definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”*.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante *“Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari”* (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”*.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che **Ecowind 3 S.r.l.**, con nota del 02/03/2021 (non conosciuta e presentata al solo Ministero della transizione ecologica), ha presentato istanza all'autorità competente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto Definitivo per l'installazione di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW per una potenza complessiva pari a 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Sassari (SS), e dalle relative opere di connessioni per il collegamento alla RTN attraverso la futura stazione elettrica SE di smistamento "Porto Torres 2" in realizzazione nel Comune di Porto Torres (SS) – Impianto eolico "SA CORREDDA"**, ubicato nei territori comunali di Porto Torres (SS) e di Sassari.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato *“Sa Corredda”* e di potenza complessiva pari a 92.4 MWp, da localizzarsi su un terreno ricadente nel Comune di Sassari (SS) su una superficie complessiva di 1078 ha. L'impianto è composto da quattordici aerogeneratori di ultima generazione ad asse orizzontale (HAWTG, Horizontal axis wind turbine generators), di potenza pari a 6,6 MW ciascuno; ogni aerogeneratore avrà un'altezza complessiva pari a 220 m. L'area oggetto dell'intervento è ubicata nel Comune di Sassari, tra le frazioni di Campanedda a est, La Corte a sud, Canaglia a ovest e il confine sud-occidentale del Comune di Porto Torres a nord. L'area di progetto, quella sottesa dalle posizioni degli aerogeneratori più periferici, occupa una superficie di 1078 ettari e si sviluppa longitudinalmente (Nord-Sud) per 5 km circa e latitudinalmente per 3 km circa. Il progetto prevede l'adeguamento della viabilità rurale esistente, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori, la realizzazione delle

fondazioni di sostegno delle turbine, la creazione di piazzole permanenti e temporanee, la delimitazione di una area di deposito temporaneo e lo scavo di un cavidotto, il cui tracciato segue la viabilità predisposta, come anche la creazione di una nuova SSE UTENTE in prossimità della nuova SE TERNA denominata Porto Torres 2. Per collegare i 14 nuovi aerogeneratori è, quindi, prevista la realizzazione (in aree naturali e seminaturali boscate), di circa 13,3 km di nuova viabilità, con carreggiata di larghezza pari a 5 m più banchine laterali stimate in 0,5 m ciascuna (larghezza indicativa pari a 6-7 m). Si evidenzia, altresì, che l'insieme dei rilievi collinari sulla cui sommità è prevista l'ubicazione delle 14 torri eoliche è circondato dalle strade provinciali S.P. 18, S.P. 34, S.P. 42 e S.P. 57, strade di impianto a specifica valenza panoramica, secondo l'art. 103 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo. Il predetto sistema collinare è rappresentato dalle alture ampiamente visibili di Punta Pedru Ghisu, Monte La campana, Punta de Lu Rumasinu e Punta de sa Janna Srinta (con quote comprese tra circa 200 e 340 m), emergente dalla pianura della Nurra per circa 200-250 m, costituito da due file di rilievi orientati in direzione nord-sud. L'impianto industriale proposto verrà collegato in antenna a 150 kV, verso la futura stazione elettrica (SE) di Smistamento della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) a 150 kV "Porto Torres 2" collegata alla RTN a 150 kV "Porto Torres – Fiumesanto", gestita da Terna S.p.A. L'areale interessato dalla costruzione del nuovo impianti industriale è complessivamente caratterizzato dalla presenza di paesaggi ed emergenze ambientali di notevole qualità con un susseguirsi di colline quasi totalmente coperte da macchia mediterranea e boschi, e in minima parte da seminativi, al centro dei rilievi collinari. Tutto intorno ai rilievi sono continuativamente presenti aree agricole principalmente utilizzate per colture cerealicole estensive.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0031310 del 25/03/2021, ha chiesto a Ecowind 3 S.r.l. di perfezionare l'istanza di cui alla nota del 02/03/2021, alla quale ha dato riscontro il proponente con PEC di pari data.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0046130 del 03/05/2021, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 15079 del 05/05/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che la Ecowind 3 S.r.l., con nota del 02/03/2021 (non pervenuta alla Scrivente), ha presentato al Ministero della transizione ecologica istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. MATTM.RU.U.46130 del 03/05/2021, ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web del relativo avviso e della documentazione tramessa dal Proponente, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui al medesimo art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 a far data dalla relativa pubblicazione, ovvero da quella della suddetta nota del 03/05/2021, avendo preventivamente verificato la procedibilità della suddetta istanza.

Al Ministero della transizione ecologica si deve comunque chiedere di voler considerare la necessità che sul proprio sito web dedicato sia resa pubblica anche la Sintesi Non Tecnica presentata dal Proponente,



prevedendo di conseguenza la decorrenza dei termini di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 a far data dalla suddetta nuova pubblicazione.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del MiTE, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto

Ambientale" => "Progetti" => "Progetto per l'installazione di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW per una potenza complessiva pari a 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Sassari (SS), e dalle relative opere di connessioni per il collegamento alla RTN attraverso la futura stazione elettrica SE di smistamento "Porto Torres 2" in realizzazione nel Comune di Porto Torres (SS). Proponente: Ecowind 3 S.r.l."

Ancora, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che questa Direzione generale ABAP non è a conoscenza se il Proponente abbia o meno già presentato alla Regione Autonoma della Sardegna istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per il progetto di cui trattasi, ai fini della determinazione dell'applicabilità al progetto di cui trattasi delle disposizioni della D.G.R. n. 40/11 del 2015 o della D.G.R. n. 59/90 del 2020 di cui al DM 10/09/2010 (quest'ultima esaminata, comunque, nel SIA-Premessa e Q.R.Programmatico, paragrafi 3.5.2 e 4.2.1, come anche nell'elaborato n. WIND006-ELB050) per la definizione delle aree non idonee alla installazione di impianti FER.

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero della transizione ecologica della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m, del DPCM n. 169/2019.

MA



[Handwritten mark]

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 9538 del 25/06/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< Con nota prot. 15079 del 05.05.2021, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza con nota prot. 6604 del 05.05.2021 è pervenuta la richiesta di parere endoprocedimentale in oggetto.

Visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della transizione ecologica.

Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Sa Correda", per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a 92.4MWp, da localizzarsi su un terreno ricadente nel Comune di Sassari (SS) su una superficie complessiva di 1078 ha. L'impianto è composto da quattordici aerogeneratori di ultima generazione ad asse orizzontale (HAWTG, Horizontal axis wind turbine generators), di potenza pari a 6,6 MW ciascuno; ogni aerogeneratore avrà un'altezza complessiva pari a 220 m.

L'area oggetto dell'intervento è ubicata nel Comune di Sassari, tra le frazioni di Campanedda a Est, La Corte a Sud, Canaglia a Ovest e il confine sud-occidentale del Comune di Porto Torres a Nord. L'area di progetto, quella sottesa dalle posizioni degli aerogeneratori più periferici, occupa una superficie di 1078 ettari e si sviluppa longitudinalmente (Nord-Sud) per 5 km circa e latitudinalmente per 3 km circa.

AREA FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione Archeologica (WIND006.REL036) e le seguenti carte allegate: Carta del potenziale archeologico; Carta della visibilità archeologica; Carta archeologica.

Il progetto prevede l'adeguamento della viabilità rurale esistente, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori, la realizzazione delle fondazioni di sostegno delle turbine, la creazione di piazzole permanenti e temporanee, la delimitazione di una area di deposito temporaneo e lo scavo di un cavidotto, il cui tracciato segue la viabilità predisposta, come anche la creazione di una nuova SSE UTENTE in prossimità della nuova SE TERNA denominata Porto Torres 2.

Dall'esame della documentazione suddetta si rileva, che:

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

- la relazione archeologica e i relativi allegati non risultano sottoscritti da personale professionista abilitato a norma di legge.
- la ricerca bibliografica e quella dei vincoli appare accurata, ma non risulta effettuata la ricerca in archivio presso questa Soprintendenza.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Di seguito si riportano i beni culturali dislocati entro 5 km dal progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.:

Comune di Sassari

- Nuraghe I in Elighe Longu, D.M. 26.01.1989; codice VIR: 173554;
- Nuraghe II in Elighe Longu, D.M. 26.01.1989; codice VIR: 173600;
- Nuraghe Mandras, D.M. 01.03.1988; codice VIR: 174072;
- Nuraghe Monte Reposu, D.M. 01.09.1984; codice VIR: 173604;
- Nuraghe Pilotta, D.M. 20.07.1988; codice VIR: 173164;
- Nuraghe Sant'Osanna; D.M. 12.01.1984; 02.10.1984; codice VIR: 173267;
- Nuraghe Trobas, D.M. 18.01.1982; codice VIR: 173772;
- "Resti di strutture romane di Mandras"; D.M. 28.07.1988; codice VIR: 302895.

Comune di Porto Torres

- "Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis", D.M. 18.03.1982; D.M. 15.10.1984; codice VIR: 174076;
- Nuraghe Margone, D.M. 15.10.1984; codice VIR: 173591;
- Nuraghe Monti Elva, D.M. 06.02.1984; codice VIR: 173444;
- Nuraghe Sant'Elena, D.M. 12.01.1982; D.M. 09.12.1985; codice VIR: 173815.

Beni archeologici cartografati nel PUC del Comune di Sassari (adeguato al PPR):

- Fortificazione di Rocca della Bagassa
- Nuraghe Bazzinitta;
- Nuraghe Branca;
- Nuraghe Cazzetteri;
- Nuraghe Donna Ricca;
- Nuraghe e Villaggio di Lampaggiu – Leppuzzu;
- Nuraghe e villaggio di Monte Reposu;
- Nuraghe Elighe Longu I;
- Nuraghe Elighe Longu II;
- Nuraghe Joanne Abbas;
- Nuraghe maccia de Spina;
- Nuraghe Palaonessa (San Nicola Mancineddu);
- Nuraghe Renuzzu – Pozzo d'Esse;
- Nuraghe S. Osanna;
- Nuraghe San Nicola B;
- Nuraghe Siareddu;
- Nuraghe Trobas;
- Sito di Funtanazza;
- Sito di pozzo d'Ussi.

MA



✗

Beni archeologici cartografati nel PUC del Comune di Porto Torres

- Nuraghe M. Elva;
- Nuraghe S. Elena;
- Nuraghe Margone;
- Nuraghe Biunisi.

Altri elementi di interesse archeologico:

- a N e NO della turbina WTG001 è stata individuata durante le ricognizioni un'area di frammenti ceramici e altri materiali archeologici, come ossidiana che rimanda a una cronologia prenuragica UT Su Crabioire (Lu Crabioni)

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Dagli elaborati del PUC di Sassari e del PUC di Porto Torres si evince che non ci sono beni archeologici e aree a rischio archeologico conosciuti ricadenti all'interno dell'impianto eolico "Sa Corredda". I beni più vicini ricadono nel buffer di 1 km (Nuraghe Trobas) e nel buffer di 2 km (Nuraghe Sant'Osanna; Nuraghe Renuzzu - Pozzo d'Esse; Nuraghe Siareddu - Nuraghe Donna Ricca; Sito di Pozzo d'Ussi).

Nel corso delle ricognizioni è stata però individuata un'area di dispersione di materiali archeologici nelle immediate adiacenze di WTG 001, dove pertanto sussiste un rischio archeologico medio-alto.

In ogni caso, la scarsa visibilità delle aree ricognite comporta, inoltre, un rischio archeologico medio anche per WGT009 e WGT012 e per le altre aree interessate dal progetto con visibilità nulla o bassa (tutte ad esclusione di WGT005, WGT 008, WGT014).

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, si richiedono pertanto le seguenti integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere in merito al progetto:

- 1. la Relazione archeologica e i relativi allegati non risultano debitamente sottoscritti, pertanto si richiede di provvedere in tal senso per il tramite di un professionista abilitato a norma di legge, ritrasmettendo a questo Ufficio i nuovi elaborati;*
- 2. nella Relazione archeologica non risultano indicati gli esiti della ricerca di archivio nella Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro, pertanto si chiede di esplicitare se sia stata effettuata e con quali risultanze, ovvero di provvedere in tal senso ad integrare le verifiche condotte;*
- 3. considerata la sussistenza di interesse archeologico nell'UT Su Crabioire (Lu Crabioni), adiacente al WGT001, si ravvisa l'esigenza di avviare la procedura prevista dall'art. 25 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., finalizzata a comprendere la natura e l'estensione del sito. Pertanto si chiede di produrre un piano di indagini a ciò finalizzate, sottoscritto da un professionista abilitato a norma di legge;*
- 4. considerato che, ad esclusione delle aree interessate dai WGT005, WGT008, WGT014, la visibilità indicata risulta bassa o nulla, si chiede di specificare se ciò sia dovuto a fattori stagionali e, in caso affermativo, si chiede di provvedere a ripetere le ricognizioni in un arco temporale più favorevole a tali attività.*

ALLEGATO A-BAP

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Sa Corredda", per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a 92.4MWp, da localizzarsi su un terreno ricadente nel Comune di Sassari (SS) su una superficie complessiva di 1078 ha. L'impianto è composto da quattordici aerogeneratori di ultima generazione ad asse orizzontale (HAWTG, Horizontal axis wind turbine

MA



J

generators), di potenza pari a 6,6 MW ciascuno; ogni aerogeneratore avrà un'altezza complessiva pari a 220 m.

A parere di questa Soprintendenza, il numero 14 di generatori, la loro altezza di 220 m, l'estensione del parco di oltre 1000 ha e particolarmente la loro localizzazione lungo due dei crinali più elevati di tutta la Nurra (oltre 200 m slm) porta all'espressione di un parere negativo alla realizzazione dell'intervento, in quanto si palesa un impatto paesaggistico ampia scala territoriale (regione geografica della Nurra).

Al punto 4.1.3 dell'elaborato "Relazione Paesaggistica" recante "Il D.M. 10/09/2010- Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs.387/03 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", il redattore della Relazione cita esplicitamente la "PARTE IV - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO", laddove "La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: (...) d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield".

Il progetto proposto è palesemente in contrasto con questo principio in quanto va ad inserirsi in una vasta area che non è già degradata da attività antropiche e, benché finitima alla cava di Monte Alvaro e vicina all'area industriale di Porto Torres, costituisce una parte ancora integra sotto il profilo naturalistico il cui consumo di territorio non farebbe altro che aumentare a dismisura la quantità di paesaggio sacrificato all'attività produttiva: quella industriale ormai dismessa e non ancora bonificata, e quella attuale la quale, pur tesa alla produzione di energia "pulita" di fatto costituisce un ulteriore detrattore della qualità del paesaggio.

L'impianto inoltre risulta più vicino all'Oasi Faunistica di Monti di Bidda e all'Oasi faunistica Leccari più di quanto non sia all'area industriale di Porto Torres, parimenti distante all'Oasi faunistica dello Stagno di Pilo ed allo Stagno stesso.

A partire dalla p. 70 la Relazione paesaggistica illustra la presenza di numerosi beni paesaggistici da PPR, taluni a distanza esigua come gli alberi monumentali, le aree di interesse faunistico, e le zone umide il che di fatto contraddice l'asserita compatibilità paesaggistica del progetto.

L'impianto è posizionato inoltre in aree boschive da PPR, così come l'attraversamento delle reti e delle aree di cantiere.

Nel merito si ritiene che la valutazione dell'impatto ambientale sotto il profilo culturale e paesaggistico sia negativa. La proposta progettuale di realizzare 14 aerogeneratori di altezza complessiva di 220 metri a parere di questo Ufficio non è compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale in ragione della eccessiva altezza degli stessi.

Gli aerogeneratori presentano una alta intervisibilità da immobili ed aree vincolate sia dalla Parte II che dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche da campo medio e medio lungo essendo localizzati in un'area vasta di territorio, la Nurra, dalle caratteristiche prevalentemente pianeggianti, fino ad arrivare alle zone umide ed al mare.

Il progetto in argomento, per l'altezza degli aerogeneratori prevista, richiede pertanto una valutazione alla scala di ambito che mostra le sue criticità ancor più in quanto trattasi di ambito peri-costiero. L'ampiezza del parco, il numero e l'altezza dei generatori esige che la valutazione dell'impatto sia svolta ad una scala paesaggistica ampia che comprenda anche, perché direttamente interessate per le relazioni di intervisibilità,

MA



altre aree dichiarate di interesse paesaggistico sia con Decreti ministeriali che ai sensi dello stesso Piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004. Il Parco Nazionale dell'Asinara, l'area SIC dello Stagno di Pilo (già Oasi permanente di protezione faunistica) con il suo specchio di mare, le zone umide costiere delle Saline e i campi dunali, il lago di Baratz, le aree vincolate paesaggisticamente del comune di Sassari e di Osilo subirebbero la negativa presenza interferente degli aerogeneratori in termini di integrità delle visuali.

La percezione paesaggistica dell'altezza delle 14 pale da 220 metri è infatti notevolmente ampliata dall'altitudine in cui sono collocati i generatori (dal piano di posa minimo a 165 m slm fino al massimo di 338 m slm), giacché l'impianto si distribuisce sui due crinali paralleli dell'area del Monte Alvaro (342 m slm), le uniche emergenze della Nurra sassarese, risultando così inevitabilmente visibili da tutta la vasta piana e costituendo un detrattore della qualità del paesaggio.

A chiosa si segnala che a parere di questa Soprintendenza non è possibile, per l'analisi dell'intervisibilità, riferirsi alle Linee Guida stampate dal superiore Ministero nel 2006 a cura di A. Di bene e L. Scazzosi, in quanto attagliate su aerogeneratori di vecchia generazione notevolmente più bassi degli attuali oggetto del presente intervento >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 28/06/2021 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della medesima Direzione generale in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 25/06/2021 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa delle relative valutazioni come chieste con la nota del 05/05/2021 sopra citata.

SENTITO, per le vie brevi, il 28/06/2021 il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP in merito a quanto comunicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 25/06/2021 sopra citato, il quale Servizio II ha concordato con le valutazioni espresse dal competente Ufficio periferico di questo Ministero.

SENTITO, per le vie brevi, il 30/06/2021 il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP in merito a quanto comunicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 25/06/2021 sopra citato, il quale Servizio III ha concordato con le valutazioni espresse dal competente Ufficio periferico di questo Ministero.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 22133 del 30/06/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 15079 del 05/05/2021, si comunica quanto segue.

In via preliminare, si deve evidenziare a codesto Ministero della transizione ecologica che, alla data della presente, non risulta ancora pubblicata sul sito internet dedicato la Sintesi Non Tecnica, che si dichiara essere stata predisposta dalla Ecowind 3 S.r.l. nella relativa nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.46130 del 03/05/2021.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), con la nota prot. n. 9538 del 25/06/2021 (allegata), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, chiedendo con lo stesso parere chiarimenti e documentazione integrativa al fine di

MA

X

valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, esprimendo invece per il patrimonio culturale architettonico e paesaggistico una "valutazione ... negativa" sul medesimo progetto;

sentito, per le vie brevi, il Servizio II di questa Direzione generale il 28/06/2021, il quale ha concordato, per quanto attiene al fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, con la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endoprocedimentale del 25/06/2021;

sentito, per le vie brevi, il Servizio III di questa Direzione generale il 28/06/2021 e il 30/06/2021, il quale ha condiviso, per quanto attiene al fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico, quanto espresso dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endoprocedimentale del 25/06/2021;

ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale, ma anche del paesaggio nel senso di seguito descritto nella presente nota ai punti dal n. 1 al n. 24 e al punto n. 26;

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente i seguenti chiarimenti e documentazione integrativa al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica già presentati con l'istanza VIA:

1. "Nuova Stazione elettrica (SE) TERNA DENOMINATA Porto Torres 2" e "SSE UTENTE" (cfr. quanto riportato nella Relazione Tecnica Generale, paragrafo 4.4; SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.3); "SSE Utente: Inquadramento su CTR, catastale e ortofoto" - elaborati nn. WIND006.ELB011b e WIND006.ELB011c): si chiede di sviluppare nell'ambito della presente procedura di VIA il progetto complessivo di fattibilità tecnico-economica dell'opera connessa relativa alla proposta di una nuova "SSE UTENTE", attraverso il quale sia possibile comprenderne la reale e complessiva conformazione e le relative previsioni costruttive (già raffigurata, in scala ridotta e in parte, nei suddetti elaborati, e in forma tipologica nella Relazione Campi Elettromagnetici, elaborato n. WIND006.REL005b, p. 18), comprendendo nello stesso progetto la rappresentazione anche di un adeguato ambito del suo intorno territoriale ed il rapporto con le strutture previste da TERNA S.p.A. (cfr., tra l'altro, "AREA NUOVA STAZIONE ELETTRICA (SE) TERNA DENOMINATA 'PORTO TORRES 2'" e quanto riportato nello stesso elaborato n. WIND006.ELB011c) e, pertanto, comprensiva anche della citata "AREA NUOVA CABINA PRIMARIA E-DISTRIBUZIONE 'NURRA 2'". Di conseguenza si produrranno fotoinserti della situazione post-operam comprensivi di tutte le strutture previste dal Proponente e da TERNA S.p.A. (anche per conto di altri proponenti da collegarsi alla medesima Stazione), al fine di valutarne gli impatti cumulativi. Inoltre, si deve consegnare la Relazione degli Impianti Elettrici (elaborato n. WIND006.REL005a) e la Relazione Impianti di connessione alla linea AT (elaborato n. WIND006.REL005c), citati nel SIA-Quadro di riferimento progettuale (paragrafo 5.3, p. 20), ma non rese pubbliche dal MiTE-CreSS sul sito internet dedicato (si consideri in merito quanto già rappresentato da questa Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 15079 del 05/05/2021, p. 2, relativamente alla mancata ricezione dell'istanza VIA di Ecowind 3 S.r.l. di cui alla nota del 02/03/2021, con il DVD contenente gli elaborati allegati alla medesima istanza);
2. si chiede la presentazione dell'attestazione di TERNA S.p.A. (cfr. "preventivo di connessione numero 202000123, rilasciato in data 27 Marzo 2020 e accettato dalla proponente il 17 Settembre 2020" - v. Relazione Tecnica Generale, paragrafi 3, p. 18, e 4.4, pp. 37-38) di approvazione della proposta di

MA



connessione alla rete elettrica di trasporto nazionale (STMG), come anche la documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;

3. il SIA (cfr., tra l'altro, "Area vincolata di notevole interesse pubblico", elaborato n. WIND006.ELB043; "Aree con valore paesaggistico Art. 142", elaborato n. WIND006.ELB038a) e la Relazione paesaggistica devono essere integrati con un elaborato cartografico unico raffigurante esclusivamente le opere previste dall'impianto eolico in esame (comprese quelle connesse e di cantiere) sulla base della CTR in scala 1:10.000 (cfr. elaborato "Inquadramento su CTR", n. WIND006.ELB001b), ma considerando un ambito spaziale più vasto, tanto da includere per ogni aerogeneratore previsto quello definito ai sensi del DM 10/09/2010 (pari ad almeno 11,0 km), e tutti i livelli di tutela previsti dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 (per tale ultima Parte anche quelli riferiti all'art. 142, co. 1, lett. h, di cui al punto n. 15 del presente elenco, e alla lett. g del medesimo articolo di cui al punto n. 4, lett. b, del presente elenco) e, quindi, per tale ultima parte, dal vigente Piano paesaggistico regionale almeno nel medesimo ambito territoriale definito ai sensi del DM 10/09/2010 (cfr., anche, parere della competente Soprintendenza ABAP del 25/06/2021, sezioni Area funzionale del patrimonio archeologico e Allegato A-BAP). Con riferimento ai beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. Assetto Storico culturale), si avrà cura di riportate in corrispondenza di ogni elemento individuato sulla CTR il relativo codice regionale del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari per la sua corretta identificazione geografica (v. Relazione paesaggistica, paragrafo 5.2.2, pp. 114-117, fig. 21);
4. si chiede - avendo accertato preliminarmente presso la Regione Autonoma della Sardegna (Direzione generale per la Difesa dell'ambiente e Direzione generale dell'Industria) a quale delle disposizioni regionali debba riferirsi il progetto di cui trattasi tra la D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 e la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, considerato che l'istanza VIA del progetto di cui trattasi è stata acquisita dall'autorità competente il 10/03/2021 (vedi nota MITE-CreSS prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.46130 del 03/05/2021) e, quindi, successivamente alla pubblicazione della suddetta ultima D.G.R. sul sito internet regionale, avvenuta il 09/12/2020 con tutti i relativi allegati, ma che non si è a conoscenza se sia stata o meno presentata alla medesima Regione istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 - di integrare il SIA-Quadro di riferimento progettuale (cfr. quanto citato al paragrafo 4.3, p. 15, in riferimento ad entrambe le suddette D.G.R.) e la Relazione paesaggistica (cfr. paragrafo 3.3, p. 31, ove si cita la sola D.G.R. 40/11 del 2015, ma anche paragrafi 3.5.2 e 5.2.1, ove si cita solo la D.G.R. 59/90 del 2020) come di seguito indicato, in via alternativa, a seguito dell'esito del preliminare accertamento di cui sopra:

- a) D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015: con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto n. 3 del presente elenco, nel quale siano riportati in aggiunta tutti i buffer previsti dalla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici di grande taglia come quello di cui trattasi (cfr., anche, quanto verificato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 25/06/2021, sezioni Area funzionale del patrimonio archeologico e Allegato A-BAP). Si rappresenta che il buffer previsto dalla suddetta D.G.R. deve essere misurato a partire dal perimetro esterno dell'area o bene di riferimento e non dall'aerogeneratore in progetto, tanto per la corretta evidenziazione per ciascuno dei suddetti aerogeneratori della specifica disciplina regionale di non idoneità della relativa

MA



✍

area;

b) D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020: con un unico e completo elaborato cartografico nel quale siano riportate, oltre alle opere del progetto di cui trattasi e quelle ad esse connesse, le aree non idonee indicate dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 (Allegati C e D) della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici come quello di cui trattasi (cfr., anche, quanto verificato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 25/06/2021, sezioni Area funzionale del patrimonio archeologico e Allegato A-BAP). In particolare, nell'elaborato denominato "SIA - Inquadramento su DGR 59/90" (n. WIND006.ELB050) si devono riportare anche le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, avendo cura di utilizzare per la relativa definizione quanto stabilito dal D.Lgs. n. 34 del 2018 (articoli 3, 4 e 5; v., anche, gli elaborati n. WIND006.ELB023a, denominato "SIA-Inquadramento su P.P.R. Assetto Ambientale", e n. WIND006.ELB045, denominato "Carta della vegetazione");

5. con riferimento al preliminare accertamento di cui al punto n. 4 del presente elenco e qualora fosse accertato che il progetto di cui trattasi è sottoposto alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, si chiede di aggiornare il SIA e la Relazione paesaggistica alle relative previsioni;
6. si chiede di integrare il SIA-Quadro di riferimento ambientale (cfr. paragrafo 1.7, Cumulo con altri progetti, pp. 269-273; "SIA – Area vasta", elaborato n. WIND006.ELB030) con la verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti "da altri progetti esistenti e/o approvati" (compresi, quindi, gli impianti eolici individuati dal servizio Atlaimpianti-Internet del sito web del GSE) nell'ambito distanziale di cui al DM 10/09/2010 (11 km) come previsto dal punto 5, lett. e), dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006. Di conseguenza si aggiornerà coerentemente anche la "Matrice quantitativa e qualitativa" di cui al punto n. 7 del presente elenco;
7. si chiede di integrare il SIA-Quadro di riferimento ambientale (cfr. paragrafi 2.1, Costruzione della matrice, e 2.3, Analisi in fase di esercizio) con una "Matrice quantitativa e qualitativa" che consideri, sia nella fase in corso d'opera che post-operam, il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio distintamente per le relative componenti, non potendo quella del "Paesaggio" riassumerle completamente, in quanto non attinente, per esempio, alla sub-componente del "patrimonio culturale" costituita dai beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 (v. art. 2, Patrimonio culturale, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo). Pertanto, la suddetta verifica nelle fasi in corso d'opera e post-operam deve delineare le matrici autonomamente per i beni culturali (secondo separate sezioni, dedicate rispettivamente ai beni architettonici e ai beni archeologici) e per i beni paesaggistici e il paesaggio. Conseguentemente a quanto verificato con la predetta "Matrice quantitativa e qualitativa impatto", si aggiornerà la Relazione paesaggistica con le verifiche necessarie come derivanti dagli impatti riscontrati. Inoltre, si deve giustificare dal punto di vista metodologico la ragione per la quale si è ritenuto di dover attribuire i valori -2 alle variabili Pri e Pi relativamente agli Aerogeneratori (v. p. 292) invece dei ritenuti più pertinenti -3, stante il fatto che per il primo valore Pri il SIA già accerta impatti negativi sul paesaggio (tanto da far tramutare il rischio valutato in pericolo esistente per la corrispondente componente ambientale) e che per il secondo valore Pi il relativo impatto si configura quale permanente per l'intero periodo di esercizi del progetto (pari ad un lasso di tempo indefinito, stante sempre la prospettata possibilità di sostituire con nuovi gli aerogeneratori in progetto alla fine della relativa vita di esercizio). Ancora, si deve motivare dal punto logico perché si ritenga che il valore Ri relativamente agli Aerogeneratori

MA



*

possa essere indicato come equivalente a -1, considerato che, finché l'impianto è in esercizio (arco temporale non definito nel SIA, ma comunque indicato come ben superiore a 35 anni – v. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 11, p. 55), la possibilità di ripristinare la fase ante operam non risulta possibile. In riferimento alla ponderazione della voce Aerogeneratori nella Fase di cantiere e nella Fase di esercizio (in entrambi i casi ritenuta da valutarsi all'80%, v. tabelle di pp. 282 e 295-296, anche se diversamente indicato a p. 277), si ritiene necessario indicare il criterio impiegato per la stessa ponderazione, che in fase di esercizio si riterrebbe di dover elevare per la medesima voce almeno al 90%, rappresentando le medesime strutture industriali quelle di preponderante rilievo, quantomeno paesaggisticamente, per quanto fin qui verificato dal SIA. Eguale ragionamento deve essere esteso alla diversa matrice prodotta con la Relazione paesaggistica (v. paragrafo 8.4.2), ove sono utilizzati diversi valori per la determinazione del medesimo impatto;

8. "Torre anemometrica" (cfr. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 4.2, La scelta localizzativa, p. 12; indicata anche come "WTG012" nella Relazione botanica, figg. 1 e 3, pp. 4 e 8, che invece appare essere un aerogeneratore nell'elaborato n. WIND006.ELB005d-12): si chiede di localizzare e rappresentare (anche nei fotoinserti di cui al punto n. 10 del presente elenco) la predetta torre anemometrica, in quanto direttamente connessa alla determinazione della producibilità dell'impianto eolico di cui trattasi, come anche di descriverne gli impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio nel SIA (comprendendo anche i relativi impatti cumulativi con il parco di cui trattasi), nella Relazione paesaggistica, nella Relazione archeologica, come anche in tutti i restanti elaborati del progetto. In merito alla potenzialità anemologica del sito prescelto (dichiarato come assunta sulla base di dati satellitari – v. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 5.1, p. 19), si chiede di produrre il documento denominato "Relazione sulla potenzialità anemologica" (n. WIND006.REL039) citato nello stesso SIA, ma non reso pubblico sul sito internet del MiTE-CreSS;
9. "Impianto di due filari di olmi campestri" lungo la S.P. 93 (v. Relazione Tecnica generale, paragrafo 4.5.5, p. 47; Relazione paesaggistica, paragrafo 9.2, pp. 437-438, figg. 158-159): si chiede di produrre lo studio di fattibilità tecnico economica del predetto intervento di compensazione paesaggistica (anche attraverso la relativa integrazione nella già prodotta Relazione botanica), con la rappresentazione su CTR della sua estensione e dimensione. Si chiede di produrre fotoinserti della suddetta "compensazione paesaggistica" con riprese effettuate anche dagli aerogeneratori in progetto verso il fondovalle ove si colloca la S.P. 93 (ad integrazione di quanto rappresentato nella Relazione paesaggistica e nell'elaborato WIND006.ELB021, tavv. 33.P169, 34.P167 e 35.P166);
10. si chiede di integrare il SIA, la Relazione paesaggistica e l'elaborato "SIA – Fotosimulazioni" (n. WIND006.ELB021), integrando tale ultimo elaborato con le riprese effettuate per tutti i punti ancora non utilizzati e costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici (compresi quelli tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale e i siti di interesse archeologico indicati nell'elaborato "Carta archeologica" - n. WIND006.ELB028c, con particolare, ma non esclusivo riferimento, a quelli presenti nell'immediato intorno del WTG001) ricadenti all'interno dell'ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;
11. "Fase di decommissionamento dell'impianto" e "Cronoprogramma dei lavori di dismissione e ripristino": si chiede di produrre l'elaborato n. WIND006.REL017b, citato nel SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 11, Dismissione e ripristino dei luoghi (p. 55), ma non reso pubblico sul sito internet del MiTE-CreSS (v., anche, quanto riportato nella Relazione tecnica



generale, paragrafo 6.3, Dismissioni e ripristini, p. 53). Si chiede di presentare un "Piano di dismissione e ripristino" (ovvero, se equivalente, l'elaborato n. WIND006.REL02 citato nella Relazione tecnica generale, paragrafo 4.8, p. 48, ma non reso pubblico sul sito internet del MiTE-CreSS) che definisca, sulla base di un puntuale Computo metrico estimativo, gli interventi necessari per il ripristino integrale dei luoghi occupati da tutte le opere, comprese quelle connesse (v. cavidotti di collegamento degli aerogeneratori, la SSE UTENTE, la viabilità realizzata, fondazioni aerogeneratori, ecc.), dell'impianto eolico in esame, con la descrizione nel SIA, nella Relazione paesaggistica e nella Relazione archeologica dei relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;

12. "Piano di monitoraggio ambientale" (elaborato n. WIND006.REL038): deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata secondo separati profili di monitoraggio dei beni di cui alla Parte II e alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 e sulla base di quanto desunto per la redazione dell'elaborato cartografico di cui al punto 3 del presente elenco;
13. Relazione sui sistemi di segnalazione aerea: si chiede di produrre una relazione specialistica (corredata da adeguati elaborati cartografici di individuazione dei singoli sistemi adottati per ogni aerogeneratore; v., per esempio, elaborato "Particolari costruttivi – vista frontale", n. WIND006.ELB026b) nel quale siano indicati i sistemi (visivi e, eventualmente, luminosi) adottati per la sicurezza del volo aereo. Si chiede di aggiornare conseguentemente le fotosimulazioni già presentate e quelle richieste al punto n. 10 del presente elenco, sia per la fase "diurna" che "notturna", come anche si considererà quanto in merito esposto nell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 2, punti 3.2.f e 3.2.g);
14. si chiede di presentare un documento sistematico e di sintesi della valutazione effettuate dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;
15. si chiede di dichiarare (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella Relazione paesaggistica) sulla base di quali accertamenti non siano state rappresentate le aree gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004) nell'elaborato "Aree con valore paesaggistico Art. 142" (WIND006.ELB038a). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per tutti i comuni interessati dal progetto), devono essere forniti, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi"), come anche – a seconda di quanto stabilito con l'accertamento e l'aggiornamento richiesti ai punti nn. 4 e 5 del presente elenco – con le disposizioni della D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 o della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020. Il SIA deve essere, quindi, integrato valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico. L'accertamento dell'esistenza di aree soggette ad uso civico deve essere condotto in egual modo

anche per i restanti territori comunali interessati dalle opere connesse dell'impianto eolico di cui trattasi, non escluse quelle indicate al punto n. 1 del presente elenco, fornendo, se del caso, specifiche ed eguali verifiche di compatibilità delle opere ivi previste;

16. si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area del parco eolico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori e le relative piazzole (v., per esempio, l'elaborato "SIA – Sezioni paesaggistiche", n. WIND006.ELB035). Il modello 3D virtuale deve consentire di evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali e paesaggistici (per quest'ultimi, anche quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale - Assetto Storico culturale) esistenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;
17. la Relazione paesaggistica (cfr. paragrafo 6.1.1, Piazzole e aree di manovra dei mezzi pesanti, p. 217), e, conseguentemente, il SIA devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotoinserimento della situazione ante-operam e post-operam di tutte le piazzole degli aerogeneratori (cfr., anche, l'elaborato "Progetto Definitivo – Piazzola tipo aerogeneratore", n. WIND006.ELB005a). Inoltre, devono essere rappresentati, con adeguati fotoinserimenti, anche i cospicui interventi di rimodellazione del terreno per la realizzazione della viabilità di accesso alle suddette piazzole, come prospettati con le sezioni illustrate negli elaborati denominati "Progetto Definitivo – Planimetria e profilo viabilità secondaria. Diramazione WTG.XX", nn. WIND006.ELB05d-XX, e "Sezioni stradali tipo", n. WIND006.ELB005f;
18. Viabilità di accesso al sito di progetto: si chiede di integrare il SIA (v. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 6, pp. 37-46), la Relazione paesaggistica (paragrafo 6.5, pp. 211-216) e la Relazione archeologica con la valutazione degli impatti significativi e negativi generati sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio dalle opere previste per gli interventi di adeguamento della viabilità esistente per l'accesso all'area prescelta per il nuovo impianto eolico dal porto di Porto Torres (per la "viabilità principale" v. elaborati nn. WIND006.ELB005c-1 e WIND006.ELB005c-2), comprendendo anche la rappresentazione (con fotoinserimenti nelle fasi ante-operam, corso d'opera e post-operam) delle opere di adeguamento previste e quelle di ripristino dei relativi luoghi;
19. si chiede di integrare il SIA-Quadro di riferimento progettuale (cfr. paragrafo 4, pp. 12-18, paragrafo 13, pp. 63-67) con la concreta descrizione delle "principali alternative ragionevoli del progetto", oltre quella dell'alternativa zero, che siano effettivamente "adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006), non ritenendo congrue a tale scopo le sole ragioni apposte in merito alla scelta del modello di aerogeneratore o alla sua più puntuale collocazione locale o al layout di progetto (cfr. paragrafo 4.1), comunque non illustrati (v. la citata soluzione con "31 aerogeneratori" di minore altezza totale, il cui numero è stato definito solo volendo confermare una potenza comunque equivalente a quella proposta con il progetto di cui trattasi (pari alla potenza totale simile di 89.9 MW – v. p. 65);
20. il SIA, la "Relazione sullo shadow-flickering" (elaborato n. WIND006.REL010) e l'elaborato "Shadow flickering" (elaborato n. WIND006.ELB007) devono essere integrati considerando quali recettori anche i beni e i siti culturali (architettonici e archeologici) di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 (con ancor più attenzione in corrispondenza dell'aerogeneratore n. WTG001; v. elaborato "Recettori", n. WIND006.REL006b) e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – Assetto Storico culturale, ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di

Attuazione, presenti nell'ambito distanziale utile, per lo stesso Studio, ad ognuno degli aerogeneratori previsti, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata godibilità e valorizzazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;

21. "Relazione sulla gittata degli organi rotanti": si chiede di produrre una relazione specialistica in merito al calcolo della massima gittata prevista degli organi rotanti in caso di rottura, considerando quali recettori (cfr. Relazione tecnica generale, paragrafo 5. Primi elementi di sicurezza, p. 49) anche tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, come anche nell'elaborato "Carta archeologica" (n. WIND006.ELB028c, con ancor più precisione in corrispondenza dell'aerogeneratore n. WTG001), presenti nell'ambito distanziale utile per la stessa Relazione, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell'impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata tutela e conservazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;
22. SIA ed elaborato "Schema plinto Aerogeneratore" (n. WIND006.ELB005b) (v. anche, Relazione tecnica generale, paragrafo 4.3.2): si chiede di confermare fin dalla presente fase VIA la non necessità di realizzare pali di grandi dimensioni per la realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori. In caso contrario, si chiede di descrivere gli impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dei suddetti interventi aggiuntivi per la realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori, aggiornando di conseguenza anche il "Piano di dismissione e ripristino" di cui al punto n. 11 del presente elenco;
23. "Area Deposito Temporaneo" (SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 7.2, p. 49) - "Area di cantiere di base" (SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 9, p. 52): si devono verificare gli impatti significativi e negativi derivanti dalla sua realizzazione e gestione, come anche dal ripristino della medesima area, identificata nella sua generale ubicazione nella cartografia di cui agli elaborati "Inquadramento su CTR" (n. WIND006.ELB001b) e "Planimetria, Profilo e Sezioni trasversali Area Deposito temporaneo" (n. WIND006.ELB005e). Per quanto sopra, si deve altresì rappresentare la configurazione prevista per la predetta "Area Deposito Temporaneo" - "Area di cantiere di base" nel SIA, nella Relazione paesaggistica e nella Relazione archeologica, anche con fotoinserti, e il relativo necessario ripristino al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto eolico di cui trattasi;
24. "Siti di stoccaggio temporaneo": si devono identificati e descrivere i predetti "siti" nel SIA, nella Relazione paesaggistica e nella Relazione archeologica, come anche verificare gli impatti significativi e negativi derivanti dalla loro realizzazione e gestione e dal ripristino delle aree impegnate (v. SIA-Quadro di riferimento progettuale, paragrafo 12.1.7.2, p. 62);
25. si chiede di integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 25/06/2021 (allegato), relativamente alla Relazione archeologica ed agli elaborati ad essa allegati:

... ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Dagli elaborati del PUC di Sassari e del PUC di Porto Torres si evince che non ci sono beni archeologici e aree a rischio archeologico conosciuti ricadenti all'interno dell'impianto eolico "Sa Correda". I beni più vicini ricadono nel buffer di 1 km (Nuraghe Trobas) e nel buffer di 2 km (Nuraghe Sant'Osanna; Nuraghe Renuzzu -

Pozzo d'Esse; Nuraghe Siareddu - Nuraghe Donna Ricca; Sito di Pozzo d'Ussi).

Nel corso delle ricognizioni è stata però individuata un'area di dispersione di materiali archeologici nelle immediate adiacenze di WGT001, dove pertanto sussiste un rischio archeologico medio-alto.

In ogni caso, la scarsa visibilità delle aree ricognite comporta, inoltre, un rischio archeologico medio anche per WGT009 e WGT012 e per le altre aree interessate dal progetto con visibilità nulla o bassa (tutte ad esclusione di WGT005, WGT 008, WGT014).

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, si richiedono pertanto le seguenti integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere in merito al progetto:

1. la Relazione archeologica e i relativi allegati non risultano debitamente sottoscritti, pertanto si richiede di provvedere in tal senso per il tramite di un professionista abilitato a norma di legge, ritrasmettendo a questo Ufficio i nuovi elaborati;
2. nella Relazione archeologica non risultano indicati gli esiti della ricerca di archivio nella Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro, pertanto si chiede di esplicitare se sia stata effettuata e con quali risultanze, ovvero di provvedere in tal senso ad integrare le verifiche condotte;
3. considerata la sussistenza di interesse archeologico nell'UT Su Crabioire (Lu Crabioni), adiacente al WGT001, si ravvisa l'esigenza di avviare la procedura prevista dall'art. 25 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., finalizzata a comprendere la natura e l'estensione del sito. Pertanto si chiede di produrre un piano di indagini a ciò finalizzate, sottoscritto da un professionista abilitato a norma di legge;
4. considerato che, ad esclusione delle aree interessate dai WGT005, WGT008, WGT014, la visibilità indicata risulta bassa o nulla, si chiede di specificare se ciò sia dovuto a fattori stagionali e, in caso affermativo, si chiede di provvedere a ripetere le ricognizioni in un arco temporale più favorevole a tali attività ...";

Si rappresenta al proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo;

26. il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 25.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa al proponente >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 16144 del 05/07/2021, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi,

MA



trasmettendo i pareri e le osservazioni acquisite nel corso dell'istruttoria regionale condotta.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 05/07/2021 sopra citata, sono allegati le osservazioni del relativo **Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari**, prot. n. 45011 del 25/06/2021, che di seguito si riportano integralmente:

< Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, si comunica che l'intervento proposto non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267123, pertanto non sono necessari provvedimenti amministrativi di questo Servizio.

Si osserva inoltre che per lo stesso intervento non trovano applicazione le disposizioni in materia di abbattimento piante di quercia da sughero (L.R. 4194) e quelle in materia di vincoli in terreni percorsi da incendio (L. 353/00).

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

- *tutte le torri eoliche e le opere accessorie ricadono in area boscata ai sensi della L.R. 8/2016 e del D.Lgs 34/2018;*
- *a causa dell'altezza delle torri eoliche, la lotta agli incendi boschivi con mezzi aerei, esclusivo metodo di intervento nei contesti boschivi come quello in esame, non sarà in alcun caso più prevedibile, sia per l'ostacolo al volo che per i lanci, in quanto quest'ultimi per essere efficaci devono essere fatti ad altezze non superiori a 50 metri;*
- *per mitigare tale condizionamento, si ritiene necessario prevedere opere di difesa passiva; quali fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità, delle basi delle pendici boschive e in prossimità delle torri eoliche; per tali opere qualora l'impianto risulti ammissibile, si rende necessaria la stesura di elaborati integrativi con le relative proposte da valutare congiuntamente a tutto il progetto;*
- *in ogni caso la sottrazione di aree boscate è soggetta a rimboschimento compensativo.*

Il presente parere è valido nei soli riguardi della tutela idrogeologica e forestale, sono fatti salvi i diritti di terzi >.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, di cui alla nota del 05/07/2021 sopra citata, sono allegati le osservazioni del relativo **Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest**, prot. n. 32056 del 28/06/2021, che di seguito si riportano per la parte relativa alla determinazione del quadro di tutele e di vincoli in materia di Paesaggio presente nelle aree interessate, come anche agli impatti significativi e negativi rilevati:

< ... Regime vincolistico

La quasi totalità delle aree interessate dal complessivo intervento in progetto ... risultano assoggettate alla disciplina di cui alla PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione - del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.); segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134, comma 1, lett. b) e C):

- *aree boscate [2] di cui all'art. 142, c. 1, lett. g) ... del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 17, c. 4, lett. a), N.T.A. del P.P.R., previa conferma del C.F.V.A., per verificarne l'effettiva estensione.*

Si individuano, inoltre, le seguenti componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale:

- *Componenti di paesaggio con valenza ambientale da carta del suolo 1:25000;*
- *Aree naturali e subnaturali artt. 22, 23, 24 delle N.T.A. del P.P.R.;*
- *Aree seminaturali artt. 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.P.R.*

Ai sensi del dettato dell'art. 18, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R., "I beni

paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili"; pertanto, all'intervento in esame si applica la disciplina relativa sia ai beni paesaggistici che alle componenti di paesaggio ad esso riferibili.

L'art. 26, comma 2, delle N.T.A. del P.P.R. che contiene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) delle stesse N.T.A. ..., la disciplina delle specifiche delle aree boschive, prescrive testualmente:

In particolare nelle aree boschive sono vietati:

- a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L. R. n. 2311998;
- b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti;
- c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo.

Descrizione del contesto

Nella Relazione paesaggistica è indicato che l'area interessata dalla centrale eolica in oggetto è localizzata nella parte centro-occidentale del territorio comunale di Sassari, in prossimità del confine comunale di Porto Torres, sul sistema collinare della Nurra, al centro della più ampia piana agricola racchiusa tra i centri di Porto Torres, Sassari, Stintino e Alghero, in parte oggetto di bonifica durante gli anni '30. Il sistema collinare, posto alle spalle delle due piccole frazioni urbane di La Corte e Monte Forte, è formato da basse alture (quote massime comprese tra i 300-350 m) disposte su due fasce parallele (Punta Pedru Ghisu, M.te La Campana, Punta de Lu Rumasinu e Punta de sa Janna Strinta) con orientamento nord-sud e divise tra loro da una piccola pianura agricola. Quest'ultima è attraversata dalla S.P. 93, strada di impianto L51 di cui all'art. 103 delle N.T.A. del P.P.R.

La sopracitata corposa Relazione paesaggistica (che riporta pedissequamente gran parte del contenuto dello Studio di impatto ambientale) è immotivatamente dispersiva aggravando le attività di valutazione con informazioni ridondanti, spesso incongruenti e inconferenti rispetto allo specifico contesto paesaggistico effettivamente interessato, con casistiche non pertinenti che abbracciano l'intera Isola (oltre a citazioni testuali del contenuto delle norme di Legge e atti amministrativi); la stessa non pone l'attenzione necessaria all'evidente circostanza che l'areale interessato è complessivamente caratterizzato dalla presenza di paesaggi ed emergenze ambientali di notevole qualità con un susseguirsi di colline quasi totalmente coperte da macchia mediterranea e boschi, e in minima parte da seminativi, al centro dei rilievi collinari. Tutto intorno ai rilievi sono continuativamente presenti aree agricole principalmente utilizzate per colture cerealicole estensive. Oltre queste, in aree interessate dalla visibilità della centrale eolica, a nord si estende l'area umida dello Stagno di Pilo e a nord-est il sito industriale del petrolchimico di Porto Torres, in un territorio già densamente occupato da centrali fotovoltaiche ed eoliche realizzate o di prossima realizzazione ... nonché da alcune estese cave di inerti in corso di coltivazione e discariche, che, nel tempo, hanno notevolmente modificato l'originario quadro territoriale. Ad ovest dell'area oggetto di intervento, in direzione della frazione di Campanedda, si sviluppa la tipica campagna della Nurra e, a sud, oltre la frazione de La Corte, si incontrano i rilievi boscati di Monte Forte. Proseguendo da sud-ovest verso nord-ovest, si

trova la porzione della piana agricola della Nurra che si estende sino al mare, caratterizzata da colture cerealicole in terreni che terminano con falesie a picco sull'acqua, scogliere caratterizzate dalla presenza della macchia mediterranea e dalla gariga costiera.

Si evidenzia, altresì, che l'insieme dei rilievi collinari sulla cui sommità è prevista l'ubicazione delle 14 torri eoliche è circondato dalle strade provinciali S.P. n. 18, S.P. n. 34, S.P. n. 42 e S.P. n. 57, strade di impianto a specifica valenza panoramica, secondo il sopraccitato art. 103 delle N.T.A. del P.P.R.

All'interno di questo compendio, spiccano come ulteriori segni dell'antropizzazione del territorio, la discarica di Scala Erre, posta a nord dell'area di progetto, le cave d'inerti di Palemarrone a sud-est e quella più estesa di M. Alvaro a nord-est (nei cui pressi è prevista la realizzazione della centrale eolica di Monte Rosè), che rappresenta il confine fra due ambiti a forte, differente, caratterizzazione: il primo, ubicato a nord-est, verso la costa, che ospita territori notevolmente antropizzati da grandi impianti industriali; il secondo, nell'entroterra, rappresenta un corridoio ambientale di notevole importanza, confluyente nello Stagno di Pilo e nella relativa area umida, con i paesaggi collinari boscati e agrari della Nurra "lontana" delimitati, lungo tutta la costa nord-occidentale della Sardegna, dalle sopraccitate aree tutelate con specifiche Dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

Premesso quanto sopra, fatte salve le competenze afferenti alle attività istituzionali del Ministero dei Beni Culturali (MiC) e degli altri Enti coinvolti, sulla base delle analisi effettuate tendenti all'identificazione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio ..., per l'area oggetto di intervento, emerge un quadro generale contrassegnato da:

- il sistema collinare rappresentato dalle alture ampiamente visibili di Punta Pedru Ghisu, Monte La
- campana, Punta de Lu Rumasinu e Punta de sa Janna Srinta (Con quote comprese tra circa 200 e 340 m), emergente dalla pianura della Nurra per circa 200-250 m, costituito da due file di rilievi orientati in direzione nord-sud (sulla cui sommità, è prevista l'installazione dei 14 aerogeneratori di altezza pari a 220 m);
- la pressoché continua copertura boscata del sistema collinare di cui al p.to precedente e l'elevata naturalità delle aree in oggetto (ribadendo che anche la macchia mediterranea rientra tra le aree boscate individuate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/20165;
- il rilevante pregio paesaggistico dei tratti di costa immediatamente ad est e a nord della centrale eolica in oggetto, come evidenziato dalle quattro distinte Dichiarazioni di Notevole Interesse Pubblico richiamate nel prosieguo della presente;
- il reticolo stradale di impianto che circonda i rilievi sui quali è prevista la posa della centrale eolica, rendendola visibile non solo dalla S.P. 93 che attraversa longitudinalmente le due file di colline e dai tratti stradali nelle vicinanze delle stesse, ma anche da distanze da "campo corto, medio e lungo", in ragione dell'altezza delle torri (220 m dal piano di installazione) e dalla porzione circostante della piana della Nurra (prevalentemente attestantesi sui 70 m circa s.l.m.), caratterizzata da terreni diffusamente utilizzati per seminativi e senza coltivazioni arboree, frangiventi o fasce verdi (ad es. lungo le strade sopraccitate).

...

Considerazioni finali

Per quanto concerne le prescrizioni previste dall'art. 152 del citato Codice, in combinato disposto con quelle contenute nel D.M. 10 settembre 2010, che prescrivono che detta installazione deve essere assoggettata a specifico parere della competente Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto dai punti b),

24



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

paragrafo 3.1, ed e), paragrafo 3.2, dell'Allegato 4 al D.M. suddetto, si segnala che la distanza dal sito d'impianto (11 Km), calcolata secondo la modalità contenuta nel D.M. sopraccitato ..., va ad intercettare le porzioni dei territori comunali di:

Alghero

- aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 04/07/1966 Alghero - Zona panoramica costiera (G.U. 25 - 27/12/1966), cod. SITAP 200122, emesso ai sensi della L.1497/'39, con la seguente motivazione: "la zona ha notevole interesse perché costituisce, per la sua particolare bellezza, sia veduta dal mare che da innumerevoli punti da terra accessibili al pubblico, una serie di quadri naturali quanto mai suggestivi e sempre mutevoli..... Le aree tutelate si trovano a 9,2 km circa a partire dagli aerogeneratori WTG001, WTG008 e WTG009;

Sassari e Stintino

- aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. c) e d), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 14/01/1966 Sassari, Porto Ferro, Argentiera e Stintino (G.U. 86 - 07/04/1966), cod. SITAP 200150, emesso ai sensi della L.1497/39, ove è evidenziato che il contesto paesaggistico in esame "costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze". Le aree tutelate si trovano tra i 1,7 e 3 km circa a partire dagli aerogeneratori WTG001, WTG002, WTG003, WTG004, WTG005, WTG006, WTG007, e tutta la centrale eolica; il più distante dei 14 aerogeneratori si trova a circa 5 km di distanza dalla D.N.I.P. sopraccitata, indiscutibilmente ben visibile dai principali punti panoramici della stessa;

Porto Torres

- aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 17/04/1968 Porto Torres - Quartiere e basilica di San Gavino (G. U. 118 - 10/05/1968), cod. SITAP 200141, emesso ai sensi della L.1497/39, ove è evidenziato che, con riferimento all'area oggetto di tutela, "essa è formata da una serie di edifici disposti secondo l'antico tessuto viario cittadino e rappresenta, sia pure nel modesto aspetto, un documento di non trascurabile valore estetico e tradizionale che corona la monumentale basilica di San Gavino, mentre alcuni edifici di detta zona costituiscono efficaci elementi di contenimento estetico delle aree adiacenti alla basilica, il tutto godibile da vari punti di vista belvedere nonché dalla pubblica veduta della Via Sassari". Le aree interessate dalla D.N.I.P. si trovano a 9,3 km circa a partire dagli aerogeneratori WTG0013 e WTG014, i quali saranno chiaramente visibili dai punti più elevati degli edifici dell'areale tutelato;
- aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 20/06/1968 Porto Torres - Zona litoranea rettificata (G.U. 188 - 25/07/1968), cod. STAP 200142, emesso ai sensi della L.1497/39, con la seguente motivazione: "... dalla scogliera del porto fino al limite comunale con Sassari verso Platamona, è tutto un susseguirsi di coste rocciose mirabilmente intagliate dal mare e ricche di profonde insenature con picchi strapiombanti e fitta vegetazione, dove l'elemento terrestre si fonde mirabilmente con quello marino, sì da costituire una magnifica serie di quadri naturali, godibili sia dal mare che da terra da punti di vista accessibili al pubblico". Le aree tutelate si trovano a 9,6 km circa a partire dagli aerogeneratori WTG013 e WTG0014.

Come riportato nello stesso D.M. 10/09/2010: l'impatto visivo è uno degli impatti più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale; l'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotor, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di



connessione con la RTN.

Con riferimento agli elementi salienti emersi dall'esame del progetto allegato all'istanza, secondo le indicazioni riportate nelle normative di settore, emergono, inoltre, le seguenti criticità, segnatamente in relazione:

- alla progettata installazione dei 14 aerogeneratori di altezza complessiva pari a 220 m in aree naturali e seminaturali boscate, prevedendo, come indicato a pag. 215 della Relazione paesaggistica, la realizzazione di oltre 13.229 m di nuove strade, spianando ed estirpando la vegetazione su una superficie complessiva pari a 299.623 mq per la viabilità ex novo, per l'adeguamento di quella esistente, per le piazzole di servizio degli aerogeneratori e per le aree di deposito temporaneo, con oltre 220.000 mq necessari per la viabilità di accesso e per le piazzole di servizio degli aerogeneratori, in aree pressoché totalmente boscate;
- ai movimenti di terra dovuti sia all'adattamento/realizzazione delle strade per il passaggio dei mezzi per il montaggio degli impianti, sia per la realizzazione delle piazzole, in un contesto particolarmente disomogeneo dal punto di vista orografico. Queste ultime, dell'ordine di circa 5.000 mq ciascuna (96x53 m), vanno ad interessare una superficie complessiva indicata a pag. 215 della Relazione paesaggistica pari a 87.191 mq; solo per la realizzazione degli scavi per la fondazione del singolo aerogeneratore (36 m, con scavo di 4,14 m di profondità, cfr. fig. 84 a pag. 218 della Relaz. paes.) sono necessari ~ 4.200 mc di scavo, con un totale Complessivo nell'ordine di circa 60.000 mc. Per quanto concerne, invece, la realizzazione/adeguamento delle strade, dai profili progettuali della viabilità dell'impianto, si rilevano significativi scarti di quota, per i quali è ipotizzata anche la pavimentazione in cemento (cfr. § 6.5.1 a pag. 216 della Relaz. paes.), incompatibile con l'area anche dal punto di vista ecologico, in analogia con quanto prescritto per la pavimentazione delle strade rurali o di penetrazione agraria di cui all'art. 103 delle N.T.A. del P.P.R.;
- alla disposizione planimetrica degli impianti, per la scelta di posizionare gli aerogeneratori sulle due file di colline parallele al centro della pianura della Nurra, generando un impatto visivo molto ampio e percepibile da grande distanza, con 14 aerogeneratori che eguagliano o superano l'altezza dei rilievi su cui saranno installati, rendendoli nettamente visibili ed incombenti sia da visuali ravvicinate che da campi medio-lunghi e da grande distanza, come ad es. dall'isola dell'Asinara, Stintino, Porto Torres, Sennori, Sassari, nonché dalla costa nord-occidentale della Sardegna e dai rilievi sopraelevati con i punti panoramici di Monte Forte, Monte Doglia, Torre Falcone - Monte della Crocetta, etc.;
- alla disposizione altimetrica degli impianti, posizionati "in cresta" al displuvio (a quota compresa tra i circa 170 m del WTG006 ed i 330 m circa s.l.m. del WTG011), contrariamente alle indicazioni delle Linee guida del Ministero dei Beni Culturali e dell'allegato e) alla D.G.R. 59/90 del 2020 che prescrivono:
 - di preservare le zone sommitali che costituiscono spesso l'orizzonte visivo dell'osservatore;
 - di sistemare le macchine lungo le curve di livello senza superare, con l'intero ingombro delle pale eoliche, le linee di cresta.

Si segnala, inoltre, che la D.G.R. 59/90 del 27/11/2020, contenente "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili", riporta esplicitamente che "la presente deliberazione si applica a tutti i procedimenti avviati successivamente alla data della sua pubblicazione sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna". L'Allegato C alla stessa D. G. R. 59/90, per le aree boscate di cui all' art. 142 comma 1 lett g) del D.Lgs 42/2004, richiamando le disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agro-alimentari

MA



[Handwritten mark]

locali, della biodiversità e del paesaggio rurale di cui agli artt. 18, 23 e 26 delle N.T.A. del P.P.R., per tutte le taglie di impianti eolici ..., evidenzia la NON IDONEITA' con la seguente motivazione: "la realizzazione di impianti potrebbe comportare la rimozione di superfici boscate e produrre interferenze sugli equilibri ambientali delle aree boscate, oltre che un danneggiamento della percezione storico identitaria dei luoghi".

...

[2] Si fa presente che la macchia mediterranea è compresa tra le associazioni vegetali che costituiscono bosco definite nell'art. 4 della L.R. n. 8/2016 >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 17114 del 15/07/2021, ha trasmesso una ulteriore osservazione regionale espressa dal Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, come anche quelle della LIPU – Coordinamento regionale per la Sardegna del 02/07/2021, con le quali (v., in particolare, l'Osservazione n. 5) attiene alla richiesta di tutela dei torrenti e dei muretti a secco che sarebbero intercettati dalla realizzazione delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi.

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0082698 del 28/07/2021, ha riscontrato l'osservazione formulata dalla Direzione generale ABAP con la nota del 05/05/2021 sopra citata, affermando che "... per errore tra la documentazione pubblicata al momento della succitata nota [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi quale la nota del MiTE-CreSS del 03/05/2021 sopra riportata], non vi era il documento "Sintesi non tecnica", e che si è provveduto successivamente a pubblicare detto documento sul portale di questa Amministrazione. Ad ogni modo si rappresenta che al momento dell'avvio procedimentale era pubblicata e disponibile la documentazione e le allegazioni necessarie alla consultazione del pubblico".

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0082700 del 28/07/2021, ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la richiesta di chiarimenti e di integrazioni della Direzione generale ABAP del 30/06/2021, chiedendo alla medesima Commissione di far conoscere l'altrettanta necessità di dover chiedere proprie integrazioni, ovvero al proponente, trascorsi trenta giorni dalla predetta nota del 28/07/2021 senza riscontro da parte della suddetta Commissione, di provvedere a riscontrare la richiesta della Direzione generale ABAP del 30/06/2021.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29089 del 31/08/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 22133 del 30/06/2021 (con la quale si è comunicato a codesta Autorità competente la necessità di acquisire chiarimenti e documentazione integrativa dal Proponente, trasmessa alla CTVA con nota MiTE-CreSS prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.82700 del 28/07/2021), si comunica quanto segue.

In via preliminare e facendo seguito alle comunicazioni in merito di questa Direzione generale ABAP prot. n. 15079 del 05/05/2021 e n. 22133 del 30/06/2021, si deve prendere atto di quanto comunicato da codesto Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.82698 del 28/07/2021 (Allegato n. 1, per opportuna conoscenza anche della competente Soprintendenza ABAP), in

27



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

15/07/2022

merito al fatto che, per errore, la Sintesi Non Tecnica non è stata resa pubblica sul sito internet dedicato fin dal momento della dichiarazione del 03/05/2021 di procedibilità dell'istanza VIA.

Nel merito, tuttavia, di quanto ritenuto da codesta Autorità competente relativamente alla rappresentazione "... ad ogni modo ... che al momento dell'avvio procedimentale era pubblicata e disponibile la documentazione e le allegazioni necessarie alla consultazione del pubblico", questa Direzione generale ABAP ritiene di non poter condividere la stessa conclusione.

Infatti, la Sintesi Non Tecnica (parte integrante del SIA, ai sensi dell'art. 22, co. 4, del D.Lgs. 152 del 2006 e del punto 10 dell'Allegato VII alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo) si ritiene che costituisca un elemento essenziale ai fini della piena comprensione da parte del "pubblico" (definito all'art. 5, co. 1, lett. t e u, del D.Lgs. 152 del 2006, quale diverso dai "soggetti competenti in materia ambientale" di cui alla lett. s) dei contenuti e impatti generati dal progetto proposto e, quindi, della presentazione delle relative osservazioni.

Con l'occasione, vista la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 19158 del 10/08/2021 (Allegato n. 2), recante "Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Sassari-Porto Torres: ... [ID_VIP: 5954]", con la quale si auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime, come anche viste le osservazioni della medesima Regione trasmesse con nota prot. n. 16144 del 05/07/2021 (pervenuta alla Scrivente successivamente alla richiesta formulata dalla Scrivente con la predetta nota del 30/06/2021, prot. n. 22133), con particolare riferimento alla comunicazione allegata del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari prot. n. 45011 del 25/06/2021 (Allegato n. 3), questa Direzione generale ABAP ritiene necessario far propria la relativa richiesta di integrazioni al progetto e al SIA come di seguito formulata ad integrazione della propria richiesta di cui alla nota prot. n. 22133 del 30/06/2021:

"27. Si chiede di integrare il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto con la descrizione degli impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio determinati da tutti gli interventi necessari per consentire, in ogni caso, la fattibilità e l'efficacia degli interventi di lotta agli incendi boschivi, quali "opere di difesa passiva" e "fasce parafuoco di proporzionate dimensioni da realizzare in corrispondenza della viabilità, delle basi delle pendici boschive e in prossimità delle torri eoliche", nonché con l'identificazione cartografica puntuale nell'area vasta delle medesime opere e fasce, come indicato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari con la comunicazione prot. n. 45011 del 25/06/2021, allegata alle osservazioni presentate dalla medesima Regione con nota prot. n. 16144 del 05/07/2021".

Si resta in attesa di conoscere le ulteriori determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta integrativa di chiarimenti e documentazione al proponente >.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.0123674 dell'11/11/2021, avendo constatato che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS non ha evidenziato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni dal Proponente, ha chiesto di conseguenza alla Ecowind 3 S.r.l. di provvedere a riscontrare le



richieste della Direzione generale ABAP del 30/06/2021 e del 31/08/2021 sopra citate.

CONSIDERATO che la **Ecowind 3 S.r.l.**, con nota del 01/12/2021, ha chiesto al Ministero della transizione ecologica una proroga del termine per presentare la documentazione integrativa di cui alla nota dell'11/11/2021 sopra citata, pari a quella massima prevista dalla legge e a far data dal 01/12/2021.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0000425 del 04/01/2022, ha accordato ad Ecowind 3 S.r.l. la proroga di 60 giorni chiesta con la suddetta nota del 01/12/2021, stabilendo quale nuovo termine per la consegna della documentazione integrativa il 31/01/2022.

CONSIDERATO che **Ecowind 3 S.r.l.**, con nota del 31/01/2022, ha presentato la documentazione integrativa chiesta dal Ministero della transizione ecologica con la nota dell'11/11/2021 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE_.RU.U.0048981 del 21/04/2022, ha comunicato che la documentazione integrativa consegnata da Ecowind 3 S.r.l. con la nota del 31/01/2022 e l'avviso al pubblico trasmesso con nota del 25/03/2022 (non conosciuta) sono stati resi pubblici sul sito internet dedicato della medesima autorità competente e che conseguentemente è stato dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico.

CONSIDERATO che **Ecowind 3 S.r.l.**, con nota del 21/04/2022, ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dal pubblico, comprese quelle della Regione Autonoma della Sardegna del 05/07/2021 e della LIPU – Coordinamento regionale per la Sardegna.

CONSIDERATO che, nonostante la suddetta comunicazione del Ministero della transizione ecologica del 21/04/2022, il nuovo avviso al pubblico e la relativa documentazione integrativa non sono risultati accessibili sul Portale VA della medesima autorità competente nel periodo dal 06/04/2022 al 05/05/2022, come già a conoscenza del suddetto Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 15256 del 22/04/2022, relativamente a tutte le procedure VIA in corso per le quali sono state trasmesse comunicazioni di procedibilità o di avvio di nuove consultazioni pubbliche a partire dal 06/04/2022, ha dovuto comunicare al Ministero della transizione ecologica l'impossibilità di accedere alla consultazione delle relativa documentazione sul Portale VA, stante il fatto che il medesimo Portale, come bene a conoscenza dell'autorità competente, è risultato bloccato fin dal medesimo 06/04/2022.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 15351 del 22/04/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che la Ecowind 3 S.r.l. ha trasmesso, con nota del 31/01/2022 (Allegato n. 1), anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta prot. n. 123674 dell'11/11/2021 (Allegato n. 2) del Ministero della transizione ecologica, relativa alle richieste della Direzione generale ABAP con note prot. n. 22133 del 30/06/2021 e n. 29089 del 31/08/2021.

Con la predetta documentazione integrativa, Ecowind 3 S.r.l. ha dichiarato di aver prodotto anche un "Modello 3D Virtuale del parco eolico.kmz" (v. punto n. 16 della richiesta della Direzione generale ABAP del 30/06/2021), tuttavia non acquisibile per il tramite del link esterno indicato dal Proponente con la PEC del 31/01/2021, in quanto questa Amministrazione non può accedere a simili link esterni per la sicurezza delle proprie strutture informatiche. Tuttavia, il Proponente con la medesima nota del 31/01/2022 (v. p. 2) ha dichiarato che copia della documentazione integrativa in formato digitale è stata consegnata su supporto rigido "brevi manu" al Ministero della transizione ecologica, il quale deve renderla pubblicamente

MA



J

consultabile sul proprio sito internet dedicato di seguito indicato.

Con l'occasione, si deve altresì evidenziare che la Ecowind 3 S.r.l., con nota del 21/04/2022 (Allegato n. 3), ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica e a questa Direzione generale ABAP le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute all'autorità competente nel corso del procedimento di cui trattasi.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.48981 del 21/04/2022 (alla quale è allegato il nuovo avviso al pubblico prodotto dalla Ecowind 3 S.r.l. - Allegato n. 4), ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del relativo nuovo avviso e della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente il 31/01/2022, come anche l'avvio di una nuova consultazione del pubblico.

Al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali si deve rappresentare che alla data del 21/04/2022, come anche alla data della presente nota, il link indicato per la consultazione della documentazione integrativa prodotta da Ecowind 3 S.r.l. (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7807/11367>) non è accessibile, come d'altronde già a conoscenza di codesta Amministrazione fin dal 06/04/2022.

Per quanto sopra, si deve rappresentare al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali l'attuale impossibilità di questa Amministrazione di procedere alla consultazione della integrale documentazione prodotta da Ecowind 3 S.r.l. e provvedere ad esprimere il relativo parere tecnico istruttorio di competenza.

Nel frattempo che il Ministero della transizione ecologica renda nuovamente consultabile la documentazione progettuale presentata da Ecowind 3 S.r.l. e considerate le riforme legislative nel frattempo intervenute dalla presentazione dell'istanza VIA, si deve, altresì rappresentare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari la necessità che codesto Ufficio periferico verifichi e dichiari - qualora l'autorità competente proporrà il decreto di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi alla firma dei competenti Direttori Generali del MiTE e di questo Ministero e se del caso -, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (il quale prevede che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica") la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per quanto attiene alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base di quanto disposto dalla Direzione generale ABAP con la Circolare n. 19 del 21/03/2022 (recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)").

Di conseguenza, codesta Soprintendenza ABAP di Sassari deve predisporre, sempre se del caso, nel proprio parere endoprocedimentale definitivo di seguito chiesto una specifica e distinta sezione relativa alla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto in esame.

Pertanto, nel doveroso rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore, si chiede fin da adesso alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 15 giorni dal ricevimento della presente (ovvero dalla data in cui il Ministero della transizione ecologica renderà nuovamente accessibile la documentazione progettuale sul proprio portale internet dedicato), il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui

MA



[Handwritten mark]

trattasi (con riferimento anche a quanto sopra chiesto in merito alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base delle disposizioni impartite con la Circolare DGABAP n. 19 del 21/03/2022).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si precisa che, per quanto attiene alle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP, si dovrà far riferimento anche a quanto ulteriormente disposto dalla Direzione generale ABAP / Soprintendenza Speciale per il PNRR con la Circolare n. 11 dell'8/03/2022 (recante "Linee Guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni").

Nel merito, invece, delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codesta Soprintendenza ABAP di Sassari si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del parere tecnico istruttorio, per le successive determinazioni del Ministro, ovvero del concerto del Direttore Generale ABAP ai fini dell'adozione del provvedimento VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-bis, secondo periodo, e co. 2-quinquies.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 17366 del 10/05/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. 15351 del 22/04/2022 di questo Servizio V (Allegato n. 1), si deve giocoforza evidenziare a codesto Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali che alla data della presente la documentazione integrativa del GENNAIO 2022 e il relativo nuovo avviso al pubblico non risultano ancora pubblicate sul

MA



Portale Valutazioni Ambientali di codesta autorità competente, benché la stessa pubblicazione sia stata assicurata con la nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.48981 del 21/04/2022 (Allegato n. 2).

Per quanto sopra e al fine di consentire a questo Ministero di poter svolgere la propria compiuta istruttoria, si chiede a codesto Ministero della transizione ecologica di voler considerare l'urgente necessità di rendere pubblica sul proprio sito internet dedicato anche la documentazione integrativa prodotta da Ecowind 3 S.r.l. con la nota del 31/01/2022.

Per quanto sopra, si richiede a codesti Uffici del Ministero della cultura di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP, rispettivamente, il relativo parere endoprocedimentale e il contributo istruttorio così come indicato nella medesima nota di questo Servizio V prot. n. 15351 del 22/04/2022, non appena l'autorità competente renderà pubblica sul proprio Portale VA la documentazione integrativa di cui sopra.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP – Servizio V, con nota prot. n. 17537 dell'11/05/2022, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e ai Servizi II e III della medesima Direzione generale:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. 17366 del 10/05/2022 di questo Servizio V, si informano codesti Uffici che il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali ha provveduto a pubblicare, in pari data, sul Portale VA la documentazione integrativa del GENNAIO 2022 e il relativo nuovo avviso al pubblico al seguente indirizzo:

[https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7807/11367?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione \[ID_VIP 5954\]](https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7807/11367?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione [ID_VIP 5954])

Per quanto sopra, si conferma la richiesta formulata a codesti Uffici al fine di far pervenire a questo Servizio V, rispettivamente, il relativo parere endoprocedimentale e il contributo istruttorio così come indicato nella nota di questo medesimo Servizio V prot. n. 15351 del 22/04/2022.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP – Servizio V, con note prot. n. 20649 del 31/05/2022 e n. 23611 del 22/06/2022, ha nuovamente chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale definitivo.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 8417 del 28/06/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In riscontro vostre note prot. n. 15351 del 22.04.2022, 17366 del 10.05.2022, 17537 del 11.05.2022, 20649 del 31.05.2022, nostri prot. n. 5169 del 26.04.2022, 6043 del 11.05.2022; 6113 del 12.05.2022, 7152 del 01.06.2022, esaminati gli elaborati progettuali comprensivi di integrazioni scaricabili dal link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7807/11367>

facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Relativamente al progetto in oggetto questa Soprintendenza ha già espresso un primo parere endoprocedimentale con richiesta integrazioni con nota prot. 9538 del 25.06.202[1], che viene integralmente richiamata.

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Sa Corredda",

MA



per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a 92.4MWp, da localizzarsi su un terreno ricadente nel Comune di Sassari (SS) su una superficie complessiva di 1078 ha. L'impianto è composto da quattordici aerogeneratori di ultima generazione ad asse orizzontale (HAWTG, Horizontal axis wind turbine generators), di potenza pari a 6,6 MW ciascuno; ogni aerogeneratore avrà un'altezza complessiva pari a 220 m.

L'area oggetto dell'intervento è ubicata nel Comune di Sassari, tra le frazioni di Campanedda a Est, La Corte a Sud, Canaglia a Ovest e il confine sud-occidentale del Comune di Porto Torres a Nord. L'area di progetto, quella sottesa dalle posizioni degli aerogeneratori più periferici, occupa una superficie di 1078 ettari e si sviluppa longitudinalmente (Nord-Sud) per 5 km circa e latitudinalmente per 3 km circa.

ALLEGATO A - Area funzionale patrimonio archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione Archeologica (WIND006.REL036) e le seguenti carte allegate: Carta del potenziale archeologico; Carta della visibilità archeologica; Carta archeologica.

Il progetto prevede l'adeguamento della viabilità rurale esistente, la creazione di nuove strade di accesso agli aerogeneratori, la realizzazione delle fondazioni di sostegno delle turbine, la creazione di piazzole permanenti e temporanee, la delimitazione di una area di deposito temporaneo e lo scavo di un cavidotto, il cui tracciato segue la viabilità predisposta, come anche la creazione di una nuova SSE UTENTE in prossimità della nuova SE TERNA denominata Porto Torres 2.

Dall'esame della documentazione suddetta si rilevava, che:

- la relazione archeologica e i relativi allegati non risultano sottoscritti da personale professionista abilitato a norma di legge.
- la ricerca bibliografica e quella dei vincoli appare accurata, ma non risulta effettuata la ricerca in archivio presso questa Soprintendenza.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Di seguito si riportano i beni culturali dislocati entro 5 km dal progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.:

Comune di Sassari

- Nuraghe I in Elighe Longu, D.M. 26.01.1989; codice VIR: 173554;
- Nuraghe II in Elighe Longu, D.M. 26.01.1989; codice VIR: 173600;
- Nuraghe Mandras, D.M. 01.03.1988; codice VIR: 174072;
- Nuraghe Monte Reposu, D.M. 01.09.1984; codice VIR: 173604;
- Nuraghe Pilotta, D.M. 20.07.1988; codice VIR: 173164;
- Nuraghe Sant'Osanna; D.M. 12.01.1984; 02.10.1984; codice VIR: 173267;
- Nuraghe Trobas, D.M. 18.01.1982; codice VIR: 173772;
- "Resti di strutture romane di Mandras"; D.M. 28.07.1988; codice VIR: 302895.

Comune di Porto Torres

- "Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis", D.M. 18.03.1982; D.M. 15.10.1984; codice VIR: 174076;
- Nuraghe Margone, D.M. 15.10.1984; codice VIR: 173591;
- Nuraghe Monti Elva, D.M. 06.02.1984; codice VIR: 173444;
- Nuraghe Sant'Elena, D.M. 12.01.1982; D.M. 09.12.1985; codice VIR: 173815.

Beni archeologici cartografati nel PUC del Comune di Sassari (adeguato al PPR):

- Fortificazione di Rocca della Bagassa

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

- Nuraghe Bazzinitta;
- Nuraghe Branca;
- Nuraghe Cazzetteri;
- Nuraghe Donna Ricca;
- Nuraghe e Villaggio di Lampaggiu – Leppuzzu;
- Nuraghe e villaggio di Monte Reposu;
- Nuraghe Elighe Longu I;
- Nuraghe Elighe Longu II;
- Nuraghe Joanne Abbas;
- Nuraghe maccia de Spina;
- Nuraghe Palaonessa (San Nicola Mancineddu);
- Nuraghe Renuzzu – Pozzo d’Esse;
- Nuraghe S. Osanna;
- Nuraghe San Nicola B;
- Nuraghe Siareddu;
- Nuraghe Trobas;
- Sito di Funtanazza;
- Sito di pozzo d’Ussi.

Beni archeologici cartografati nel PUC del Comune di Porto Torres

- Nuraghe M. Elva;
- Nuraghe S. Elena;
- Nuraghe Margone;
- Nuraghe Biunisi.

Altri elementi di interesse archeologico:

- a N e NO della turbina WTG001 è stata individuata durante le ricognizioni un’area di frammenti ceramici e altri materiali archeologici, come ossidiana che rimanda a una cronologia prenuragica UT Su Crabiore (Lu Crabioni)

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

Dagli elaborati del PUC di Sassari e del PUC di Porto Torres si evince che non ci sono beni archeologici e aree a rischio archeologico conosciuti ricadenti all’interno dell’impianto eolico “Sa Corredda”. I beni più vicini ricadono nel buffer di 1 km (Nuraghe Trobas) e nel buffer di 2 km (Nuraghe Sant’Osanna; Nuraghe Renuzzu - Pozzo d’Esse; Nuraghe Siareddu - Nuraghe Donna Ricca; Sito di Pozzo d’Ussi).

Nel corso delle ricognizioni è stata però individuata un’area di dispersione di materiali archeologici nelle immediate adiacenze di WTG 001, dove pertanto sussiste un rischio archeologico medio-alto.

In ogni caso, la scarsa visibilità delle aree ricognite comporta, inoltre, un rischio archeologico medio anche per WGT009 e WGT012 e per le altre aree interessate dal progetto con visibilità nulla o bassa (tutte ad esclusione di WGT005, WGT 008, WGT014).

ANALISI DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE

Per quanto attiene l’area funzionale patrimonio archeologico, sono state richieste pertanto le seguenti integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere in merito al progetto:

1. *la Relazione archeologica e i relativi allegati non risultavano debitamente sottoscritti; dalle integrazioni forniti risulta che gli elaborati sono stati redatti dall’archeologo Fabrizio Delussu.*

MA



2. *nella Relazione archeologica non risultavano indicati gli esiti della ricerca di archivio nella Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro; dalle integrazioni fornite risulta che sono stati consultati i documenti contenuti all'interno di 22 faldoni, riferibili agli anni di raccolta dei dati compresi tra il 1991 e il 2007, focalizzando la ricerca sui toponimi delle aree interessate dal progetto. La maggior parte dei documenti visionati si riferiscono ad atti amministrativi di varia tipologia, autorizzazioni dell'Ufficio su interventi nel territorio da parte di Enti, pubblici e privati, e di privati cittadini, segnalazioni di rinvenimenti, notizie di danneggiamenti, elenchi di monumenti, documenti concernenti attività di scavo archeologico, comunicazioni tra l'Ufficio e il Ministero e altri enti territoriali etc. Non sono state rilevate informazioni o dati relativi alle aree del parco eolico. Per quanto riguarda le aree contermini, alcune informazioni di rinvenimenti o relative a emergenze archeologiche si riferiscono a contesti o monumenti ben noti in letteratura e correttamente inseriti nel PUC.*
3. *considerata la sussistenza di interesse archeologico nell'UT Su Crabiore (Lu Crabioni), adiacente al WGT001, si è ravvisata l'esigenza di avviare la procedura prevista dall'art. 25 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., finalizzata a comprendere la natura e l'estensione del sito. Pertanto si è chiesto di produrre un piano di indagini a ciò finalizzate. Il piano di indagini proposto comprende:*
- *Ricognizioni sistematiche (maglie ≤ 5 m) nel periodo autunnale e/o invernale per l'individuazione di materiali archeologici o di altre tracce archeologiche;*
 - *Analisi in ambiente GIS della distribuzione e della densità di tutti i materiali osservabili, rilevati con GPS;*
 - *Raccolta, studio e documentazione dei campioni significativi, fotografati in situ prima della rimozione, per le opportune valutazioni crono-tipologiche;*
 - *Realizzazione di immagini aerofotogrammetriche a bassa quota;*
 - *Analisi dei dati per valutare la necessità di indagini geognostiche o di saggi stratigrafici.*
- Per quanto riguarda la superficie da indagare si propone di individuare le unità di ricognizione nell'area dei rilievi sommitali riconoscibili in località Lu Crabioni (290 e 288 m s.l.m.) e, in maniera più estensiva, all'interno dell'area delimitata dalla isoipsa 275 (Cfr. Carta d'Italia – Scala 1:25000, Foglio N° 458 Sez. I – Palmadula).*
4. *considerato che, ad esclusione delle aree interessate dai WGT005, WGT008, WGT014, la visibilità indicata risultava bassa o nulla, si è chiesto di specificare se ciò sia dovuto a fattori stagionali e, in caso affermativo, si chiedeva di provvedere a ripetere le ricognizioni in un arco temporale più favorevole a tali attività.*

A tale richiesta è stato riscontrato che [i]l tracciato del cavidotto segue la viabilità esistente, comprendente lunghi tratti di strade asfaltate e limitatamente sterrate. Nei tratti asfaltati la visibilità è ovviamente nulla permanente[mente] mentre in quelli sterrati la visibilità è medio alta. Per quanto riguarda i tratti di avvicinamento del cavidotto che collega le turbine attraverso una viabilità e un tracciato nuovi la visibilità riscontrata è la seguente:

- WTG001 (Figg. 66-67), visibilità bassa permanente, presenza di materiali archeologici nelle vicinanze (UT SUCrabiore/Lu Crabioni);*
- WTG002 (Fig. 68), visibilità bassa permanente, assenza di materiali archeologici;*
- WTG003 (Fig. 69), visibilità bassa permanente, assenza di materiali archeologici;*
- WTG004 (Fig. 70), visibilità bassa permanente, assenza di materiali archeologici;*
- WTG005 (Fig. 71), visibilità media e visibilità bassa permanente, assenza di materiali*

archeologici;
WTG006 (Fig. 72), visibilità bassa permanente, assenza di materiali archeologici;
WTG007 (Fig. 73), visibilità nulla permanente, assenza di materiali archeologici nei tratti riconoscibili;
WTG008 (Fig. 74), visibilità medio alta, assenza di materiali archeologici;
WTG009 (Fig. 75), visibilità nulla permanente, assenza di materiali archeologici nei tratti riconoscibili;
WTG010 (Figg. 76-77), visibilità nulla permanente, assenza di materiali archeologici nei tratti riconoscibili;
WTG011 (Fig. 78), visibilità bassa permanente, assenza di materiali archeologici;
WTG012 (Fig. 79), visibilità bassa permanente e visibilità nulla permanente, assenza di materiali archeologici;
WTG013 (Fig. 80), visibilità bassa permanente, assenza di materiali archeologici;
WTG014 (Fig. 81), visibilità media, assenza di materiali archeologici.

I tratti intermedi del cavidotto, posizionati sui rilievi e sui relativi versanti tra una turbina e l'altra, attraversano aree boschive e coperte da macchia mediterranea. In questi casi la visibilità riscontrata è tendenzialmente nulla permanente o bassa permanente. Non è stato pertanto possibile percorrere puntualmente il tracciato del cavidotto dove la visibilità è nulla permanente; nello specifico, le ricognizioni sono state realizzate nei pressi del tracciato, a campione lungo le aree limitrofe e nei sentieri aperti nella vegetazione dai cacciatori, talvolta coincidenti con il tracciato stesso. In questi tratti non si osservano materiali o tracce di tipo archeologico. Non sono state raccolte notizie in posto in relazione a possibili rinvenimenti archeologici in queste aree di altura attraversate dal cavidotto.

Sulla base di queste osservazioni si conferma la necessità di approfondire le verifiche archeologiche di cui al punto 3, per le quali il piano di indagini proposte appare adeguato.

ALEGATO B - Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

La documentazione integrativa trasmessa dal richiedente non fornisce elementi utili a superare la valutazione negativa espressa con la nostra nota prot. n. 9538 del 25.6.2021. In particolare le misure di mitigazione previste, quali l'impianto di filari di olmi, non sono tali da compensare il notevole consumo di suolo in aree boscate naturali o seminaturali, che conseguirebbe alla realizzazione dell'impianto. Si sottolinea inoltre la scarsa qualità delle fotosimulazioni prodotte, basate non su fotografie dei luoghi ma su ricostruzioni tridimensionali tratte dalla piattaforma Google Earth. Si ritiene che tali elaborati non forniscano una rappresentazione realistica dell'impatto visivo delle opere in progetto sull'area vasta interessata. Neanche il report fotografico dei casi di studio – incluso nelle controdeduzioni del proponente – può ritenersi comparabile con il progetto in esame, se si osserva che le macchine esistenti considerate hanno dimensioni nettamente inferiori rispetto a quelle di cui si propone la realizzazione. Ciò premesso, si conferma la valutazione negativa precedentemente espressa che, per facilità di consultazione, si riporta qui integralmente.

“La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto eolico, denominato “Sa Correda”, per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a 92.4MWp, da localizzarsi su un terreno ricadente nel Comune di Sassari (SS) su una superficie complessiva di 1078 ha. L'impianto è composto da quattordici aerogeneratori di ultima generazione ad asse orizzontale (HAWTG, Horizontal axis wind turbine generators), di potenza pari a 6,6 MW ciascuno; ogni aerogeneratore avrà un'altezza complessiva pari a 220 m.

MA



A parere di questa Soprintendenza, il numero di 14 generatori, la loro altezza di 220 m, l'estensione del parco di oltre 1000 ha e particolarmente la loro localizzazione lungo due dei crinali più elevati di tutta la Nurra (oltre 200 m slm) porta all'espressione di un parere negativo alla realizzazione dell'intervento, in quanto si palesa un impatto paesaggistico ampia scala territoriale (regione geografica della Nurra).

Al punto 4.1.3 dell'elaborato "Relazione Paesaggistica" recante "Il D.M. 10/09/2010- Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs.387/03 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", il redattore della Relazione cita esplicitamente la "PARTE IV - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO", laddove "La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: (...) d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield".

Il progetto proposto è palesemente in contrasto con questo principio in quanto va ad inserirsi in una vasta area che non è già degradata da attività antropiche e, benché finitima alla cava di Monte Alvaro e vicina all'area industriale di Porto Torres, costituisce una parte ancora integra sotto il profilo naturalistico il cui consumo di territorio non farebbe altro che aumentare a dismisura la quantità di paesaggio sacrificato all'attività produttiva: quella industriale ormai dismessa e non ancora bonificata, e quella attuale la quale, pur tesa alla produzione di energia "pulita" di fatto costituisce un ulteriore detrattore della qualità del paesaggio.

L'impianto inoltre risulta più vicino all'Oasi Faunistica di Monti di Bidda e all'Oasi faunistica Leccari più di quanto non sia all'area industriale di Porto Torres, parimenti distante all'Oasi faunistica dello Stagno di Pilo ed allo Stagno stesso.

A partire dalla p. 70 la Relazione paesaggistica illustra la presenza di numerosi beni paesaggistici da PPR, taluni a distanza esigua come gli alberi monumentali, le aree di interesse faunistico, e le zone umide il che di fatto contraddice l'asserita compatibilità paesaggistica del progetto.

L'impianto è posizionato inoltre in aree boschive da PPR, così come l'attraversamento delle reti e delle aree di cantiere.

Nel merito si ritiene che la valutazione dell'impatto ambientale sotto il profilo culturale e paesaggistico sia negativa. La proposta progettuale di realizzare 14 aerogeneratori di altezza complessiva di 220 metri a parere di questo Ufficio non è compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale in ragione della eccessiva altezza degli stessi.

Gli aerogeneratori presentano una alta intervisibilità da immobili ed aree vincolate sia dalla Parte II che dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche da campo medio e medio lungo essendo localizzati in un'area vasta di territorio, la Nurra, dalle caratteristiche prevalentemente pianeggianti, fino ad arrivare alle zone umide ed al mare.

Il progetto in argomento, per l'altezza degli aerogeneratori prevista, richiede pertanto una valutazione alla scala di ambito che mostra le sue criticità ancor più in quanto trattasi di ambito peri-costiero. L'ampiezza del parco, il numero e l'altezza dei generatori esige che la valutazione dell'impatto sia svolta ad una scala paesaggistica ampia che comprenda anche, perché direttamente interessate per le relazioni di intervisibilità, altre aree dichiarate di interesse paesaggistico sia con Decreti ministeriali che ai sensi dello stesso Piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004. Il Parco Nazionale dell'Asinara, l'area SIC dello Stagno

MA



✍

di Pilo (già Oasi permanente di protezione faunistica) con il suo specchio di mare, le zone umide costiere delle Saline e i campi dunali, il lago di Baratz, le aree vincolate paesaggisticamente del comune di Sassari e di Osilo subirebbero la negativa presenza interferente degli aerogeneratori in termini di integrità delle visuali.

La percezione paesaggistica dell'altezza delle 14 pale da 220 metri è infatti notevolmente ampliata dall'altitudine in cui sono collocati i generatori (dal piano di posa minimo a 165 m slm fino al massimo di 338 m slm), giacché l'impianto si distribuisce sui due crinali paralleli dell'area del Monte Alvaro (342 m slm), le uniche emergenze della Nurra sassarese, risultando così inevitabilmente visibili da tutta la vasta piana e costituendo un detrattore della qualità del paesaggio.

A chiosa si segnala che a parere di questa Soprintendenza non è possibile, per l'analisi dell'intervisibilità, riferirsi alle Linee Guida stampate dal superiore Ministero nel 2006 a cura di A. Di bene e L. Scazzosi, in quanto attagliate su aerogeneratori di vecchia generazione notevolmente più bassi degli attuali oggetto del presente intervento."

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Facendo seguito al parere precedentemente espresso in merito al medesimo intervento (nota prot. n.9538 del 25.6.2021), esaminata la documentazione – anche integrativa – resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per i motivi esposti nell'allegato B della presente relazione.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale.

Si rammenta comunque che – qualora il procedimento di VIA si concludesse con esito differente da quanto proposto da questo Ufficio – si renderà necessaria l'esecuzione del piano scavi di cui al paragrafo "Analisi delle integrazioni richieste" dell'Allegato A della presente relazione, concordando le attività con la funzionaria responsabile, dott.ssa Nadia Canu (nadia.canu@cultura.gov.it) >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 30/06/2022 e, ancora, l'08/07/2022 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 28/06/2022 per le Aree funzionali Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori definitivi come chiesti con le note del 22/04/2022, del 10/05/2022 e dell'11/05/2022 sopra citate.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno della Soprintendenza speciale per il PNRR – U.O. Servizio II n. 1379 dell'11/07/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota del Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 15351 del 22.04.2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito Internet del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 8417 del 28.06.2022, acquisito agli atti della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con prot. n. 24451 del 30.06.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, valutate le integrazioni documentali presentate dal Proponente, per quanto attiene alla tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza ha confermato la

MA



necessità di attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8 per l'UT Su Crabbiore (Lu Crabioni) adiacente al WGT001, richiesta con precedente nota prot. n. 9538 del 25.06.2021, ed ha ritenuto adeguato il piano indagini proposto.

Tali valutazioni inerenti agli aspetti archeologici risultano assorbite da quelle relative agli aspetti architettonici e paesaggistici, che sono poste a motivazione del parere negativo espresso dalla suddetta Soprintendenza in merito alla realizzazione del progetto in esame.

Ciò considerato, per quanto di stretta competenza, questo Servizio, nel prendere atto del parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente in relazione alle problematiche paesaggistiche, fa presente che, qualora tale parere fosse oggetto di revisione per successive, superiori determinazioni, il rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.02.2022, da effettuare tramite l'accordo di cui al comma 14 del citato articolo 25 >.

CONSIDERATO che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 26477 del 14/07/2022 rivolta al Servizio V della Direzione generale ABAP e, quindi, da quest'ultima inoltrata alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro con note prot. n. 9538 del 25.06.202[1] e prot. n. 8417 del 28.06.2022 e della documentazione progettuale riportata sul sito del MITE, per quanto di competenza si concorda con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza e con il parere negativo espresso>.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente, con nota prot. n. 17532 del 07/07/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni integrative sul progetto di cui trattasi, evidenziando, tra l'altro, quanto segue a carico degli impatti significativi e negativi generati dal progetto di cui trattasi:

< ... Il progetto, che prevede la realizzazione di un parco eolico formato da 14 aerogeneratori, comporta l'occupazione di una superficie – in fase di realizzazione – che risulta superiore a 40 ettari, considerando la viabilità di servizio, le aree di cantiere e stoccaggio, le piazzole. Su tali superfici è previsto, quantomeno, lo scotico del tratto superficiale di terreno e tale attività darebbe luogo a un quantitativo superiore a 200mila metri cubi di materiale scavato.

Si rileva, in primis, che la documentazione depositata, comprensiva delle integrazioni, non permette una adeguata comprensione degli aspetti progettuali, necessaria per garantire una corretta stima e valutazione degli impatti correlati, che risultano quindi sottostimati e non definiti, a fronte della rilevanza degli interventi, anche in termini di superfici occupate, e della delicatezza del contesto.

L'area in cui è prevista la realizzazione del parco eolico e delle opere connesse è caratterizzata dalla presenza di una lecceta in formazione praticamente continua, con relative formazioni del sottobosco forestale, bordata dagli arbusteti termofili tipicamente caratterizzati da maggiore ricchezza floristica, anch'essi con copertura compatta.

Le opere in progetto si trovano su formazioni mesozoiche con substrato di calcari dolomitici fratturati, talora carsificati o con tasche argillose e gessi, sovente con alternanze di calcari e argille, fino a profondità di 100 metri. È desumibile la presenza di un livello di calcari fratturati e probabilmente alterati o di cavità carsiche riempite con le argille di dissoluzione dei calcari (terre rosse), che sovrasta il basamento calcareo

MA



più compatto. Si vuole evidenziare l'importanza delle formazioni geologiche e pedologiche delle aree interessate, che richiedono una particolare tutela, visti i tempi di pedogenesi dei suoli sui calcari e la valenza ambientale delle terre rosse, la cui perdita per erosione rappresenterebbe un impatto irreversibile e di rilevante entità in quanto, com'è noto, i suoli sui calcari necessitano della copertura vegetale per il loro mantenimento e, in assenza di tale copertura, la perdita dell'orizzonte pedogenetico è irreversibile. Tale perdita risulta peraltro del tutto plausibile visto che la realizzazione del progetto prevede la sottrazione della copertura vegetale su vaste superfici caratterizzate da morfologie complesse, con interventi di sistemazione dei versanti, in particolare per la costruzione e l'adeguamento della viabilità di servizio. Relativamente a questi aspetti peraltro, non vengono proposti adeguati interventi di mitigazione, a fronte della rilevanza degli effetti negativi.

Si rileva inoltre, che già allo stato attuale sono osservabili, nei rilievi interessati dal progetto, aree caratterizzate da maggiore pietrosità diffusa, dove il suolo non si è mantenuto: in tali aree si osserva una minore maturità della comunità vegetale e una vulnerabilità all'innescarsi di fenomeni erosivi che potrebbero potenzialmente estendersi anche alle aree contermini determinando da ultimo la perdita della struttura ecosistemica rappresentata dalla lecceta su calcare, una formazione che richiede la massima tutela vista la assoluta rilevanza ambientale che riveste nell'area biogeografica mediterranea.

Si osserva che l'alterazione e sottrazione dello strato pedologico riveste una ancor maggiore rilevanza negativa in quanto negli ambienti di origine calcarea della Sardegna si conservano endemismi e flora di interesse conservazionistico.

Pertanto questa Direzione generale considera l'impatto sulla componente ecosistemi fortemente negativo, irreversibile e non mitigabile.

Di stretta rilevanza rispetto agli elementi di vulnerabilità sopra richiamati, è la tematica legata al rischio incendi, già evidenziata nella nota n. 45011 del 25.06.2021 (prot. DGA n. 15303 del 28.06.2021) del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari, trasmessa a codesta D. G. con nota prot. DGA n. n. 16144 del 5.07.2021 e alla quale la Società ha dato riscontro nelle controdeduzioni pubblicate nel portale ministeriale. Le soluzioni proposte in tale riscontro, come rilevato dal medesimo Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari, nella nota n. 27807 del 13.06.2022 (prot. DGA n. 14905 di pari data), allegata alla presente <<consistenti nella sola viabilità di servizio con larghezza pari a 5 metri, non sono sufficienti a mitigare il rischio di incendio in quanto le opere di difesa passiva proposte non sono sufficientemente larghe né a interrompere la continuità di incendio né a garantire le condizioni di sicurezza degli operatori AIB>>.

Si allega, a tal proposito, anche la nota di questa Direzione Generale prot. DGA n. 19158 del 10.08.2021, di assoluta rilevanza e attualità per l'intervento in esame e a cui la stessa fa infatti riferimento ...

*Dall'analisi della relazione botanica e delle ortofoto dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto, si evince che i rilievi calcarei, di rara bellezza, destinati ad ospitare gli aerogeneratori, risultano ricoperti, per la maggior parte, da habitat boschivi di vegetazione naturale autoctona, a predominanza di leccio (*Quercus ilex*), seguiti da boscaglie di arbusteti termofili a sclerofille e da praterie perenni, che rappresentano la gariga; sono inoltre presenti ambienti ad elevata pietrosità con roccia calcarea affiorante, caratterizzati dalla presenza di endemismi e formazioni vegetali di interesse conservazionistico. Nell'area vasta vi è invece predominanza di aree pianeggianti, utilizzate soprattutto per il pascolo del bestiame domestico ovino e per la produzione di foraggiere.*

È pertanto presumibile, visto l'elevato grado di naturalità della componente vegetale presente, il

suo stato di maturazione e la sua estensione, che l'habitat boschivo a prevalenza di *Quercus ilex*, presente sui rilievi calcarei sopra descritti, sia ascrivibile all'habitat di Importanza Comunitaria 9340 denominato "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" e che le boscaglie di arbusteti termofili siano invece ascrivibili all'habitat 5330, denominato "Arbusteti termo mediterranei e pre-desertici", entrambi elencati nell'allegato I della Direttiva Habitat, presenti oltre tutto in ottimo stato di conservazione.

Il sito inoltre presenta un rilevante interesse dal punto di vista vegetazionale sia per la presenza di leccete con palma nana a quote superiori ai 200 m, per la loro rarità e la limitata distribuzione nell'Isola, sia per le segnalazioni floristiche di rilievo riguardanti specie endemiche rare a livello regionale, di interesse conservazionistico o fitogeografico: la *Teline linifolia* (= *Genista linifolia*), la *Genista corsica* e diverse orchidacee.

I tematismi estrapolati dalla Carta della Natura dell'ISPRA, riportati nella relazione botanica, evidenziano inoltre che l'area dell'impianto eolico e alcune strutture di connessione, ricadono in un ambito, sotto il profilo ambientale, in cui è ritenuto ALTO il valore ecologico (VE), che ricordiamo essere il risultato dell'impiego di un set d'indicatori quali: aree e habitat segnalati in direttive comunitarie, componenti di biodiversità degli habitat (n. specie flora e fauna) ed infine gli aspetti dell'ecologia del paesaggio come la superficie, la rarità e la forma dei biotopi, indicativi dello stato di conservazione degli stessi. Il Valore Ecologico, dunque, viene inteso come pregio naturale e rappresenta una stima del livello di qualità di un biotopo.

...

Tra gli impatti principali, unitamente a quello a carico degli ecosistemi e della componente biotica (vegetazione, flora e fauna), come sopra riportato, vi è l'effetto negativo, non mitigabile e di elevata magnitudo, sulla componente paesaggio, come ben rappresentato nella nota del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest (prot. n. 32056 del 28.06.2021), già trasmessa a codesta D.G., contenente una disamina delle diverse criticità connesse con la proposta di inserimento dell'impianto in progetto in un contesto di estrema rilevanza e valenza.

Nella nota si riportano anche gli elementi di incoerenza con la pianificazione regionale dal PPR:

<<La quasi totalità delle aree interessate dal complessivo intervento in progetto [1] risultano assoggettate alla disciplina di cui alla PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione - del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.); segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134, comma 1, lett. b) e c):

- aree boscate [2] di cui all'art. 142, c. 1, lett. g) [3] del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 17, c. 4, lett. a), N.T.A. del P.P.R., previa conferma del C.F.V.A., per verificarne l'effettiva estensione.

Si individuano, inoltre, le seguenti componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale:

- Componenti di paesaggio con valenza ambientale da carta del suolo 1:25000;
- Aree naturali e subnaturali artt. 22, 23, 24 delle N.T.A. del P.P.R.;
- Aree seminaturali artt. 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.P.R.

Ai sensi del dettato dell'art. 18, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R., "I beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili"; pertanto, all'intervento in esame si applica la disciplina relativa quanto ad essi applicabili sia ai beni paesaggistici che alle componenti di paesaggio ad esso riferibili.

L'art. 26, comma 2, delle N.T.A. del P.P.R. che contiene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) delle stesse N.T.A. [4], la disciplina delle aree boschive, prescrive testualmente:

"In particolare nelle aree boschive sono vietati:

- a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998;
- b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti;
- c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo">>.

Il Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest segnala anche, quale elemento di criticità, la disposizione altimetrica degli impianti, posizionati "in cresta" al displuvio (a quote comprese tra i circa 170 m del WTG006 ed i 330 m circa s.l.m. del WTG011), contrariamente alle indicazioni delle Linee guida del Ministero dei Beni Culturali e dell'allegato e) alla D.G.R. 59/90 del 2020, che prescrive:

- di preservare le zone sommitali che costituiscono spesso l'orizzonte visivo dell'osservatore;
- di sistemare le macchine lungo le curve di livello senza superare, con l'intero ingombro delle pale eoliche, le linee di cresta.

Si vuole in questa sede inoltre rappresentare che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 60/27 dell'8.11.2016 ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per il progetto denominato "Variante impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori da 3 MW, per una potenza complessiva di 15 MW, denominato Porto Torres e ubicato nei Comuni di Porto Torres e Sassari" - Proponente: Trevi Energy S.p.A., localizzato nelle stesse aree di cui al progetto in esame, per motivazioni del tutto analoghe a quelle rappresentate da questa Direzione Generale e dagli Enti i cui contributi/osservazioni sono già stati inviati o che sono allegati alla presente (unitamente alla citata DGR 60/27 del 2016).

Premesso quanto sopra, questa Direzione Generale esprime forti criticità relativamente all'intervento in esame, a causa degli elementi di impatto evidenziati, non mitigabili e di magnitudo eccessivamente elevata rispetto alla capacità di assorbimento degli stessi da parte del contesto territoriale di riferimento, che presenza altresì caratteristiche di sensibilità e valenza tali da richiedere un approccio di cautela e tutela ... >.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 60/27 dell'8/11/2016, recante "Variante impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori da 3 MW, per una potenza complessiva di 15 MW, denominato Porto Torres e ubicato nei Comuni di Porto Torres e Sassari" - Proponente: trevi Energy S.p.A. - procedura V.I.A. D.Lgs. n. 152/2006".

CONSIDERATO che l'impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica proposta da Ecowind 3 S.r.l. si colloca lungo due dei crinali più elevati di tutta la Nurra (oltre 200 mslm), tanto da costituire, anche con la loro vegetazione naturale esistente, un elemento di particolare rilievo paesaggistico nel territorio di riferimento (come anche evidenziato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali del 25/06/2021 e del 28/06/2022 e dalla Regione Autonoma della Sardegna con le osservazioni del 07/07/2022):




Figura 18 - Localizzazione degli alberi monumentali nell'area di indagine
(da *Relazione botanica – elaborato n. WIND006.REL021 – Rev. 01 – gennaio 2022*)

CONSIDERATO che la stessa *Relazione botanica* (presentata da Ecowind 3 S.r.l. con la documentazione integrativa definita come “*Integrazioni del 02/02/2022*”) riconosce che la realizzazione dell’impianto industriale, ad esclusione di tre aerogeneratori, “... prevede il coinvolgimento di coperture arboree ed arbustive ... [v. p. 33] in un contesto di elevata naturalità [v. p. 36]”.

CONSIDERATO quanto dichiarato dal **Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna** con le osservazioni di cui alla nota prot. n. 45011 del 25/06/2021, sopra integralmente riportata, in merito alla presenza di aree boscate ai sensi della legge regionale n. 8 del 2016, recante “*Legge forestale della Sardegna*”, e del D.Lgs. n. 34 del 2018 in corrispondenza delle torri eoliche proposte e delle correlate opere accessorie.

CONSIDERATO che la *Relazione botanica* (presentata da Ecowind 3 S.r.l. con la documentazione integrativa definita come “*Integrazioni del 02/02/2022*”) definisce gli impatti significativi e negativi che si genererebbero a causa della realizzazione della viabilità di servizio per la costruzione e la gestione dell’impianto industriale proposto a carico delle coperture arboree ed arbustive presenti sui due crinali interessati (v. paragrafo “Rimozione permanente della copertura vegetale interferente con l’adeguamento della viabilità interna, con la realizzazione dei nuovi percorsi e con la posa dei cavidotti”, pp. 37-38): “*Sebbene siano presenti*

MA

f

alcuni percorsi già esistenti, nella maggior parte dei casi il raggiungimento degli aerogeneratori comporterà l'inevitabile attraversamento di formazioni arboree compatte, formazioni arbustive e di gariga nelle aree sommitali dei rilievi. Gli effetti di tale azione sono osservabili in Figura 55, Figura 56 e Figura 57. Dalle foto si evince come la realizzazione di simili percorsi incida esclusivamente sulle coperture vegetazionali direttamente coinvolte dalla rimozione degli esemplari interferenti, senza determinare incidenze negative evidenti sullo stato di conservazione della vegetazione circostante. Per quanto riguarda il fenomeno di interruzione della continuità delle coperture vegetazionali, date le esigue dimensioni dei percorsi da realizzare (larghezza di circa 6 m) ed il tipo di pavimentazione (terra battuta originaria) può essere escluso un impedimento del flusso genico tra le fitocenosi (dispersione dei propaguli, spore, pollini), nonché della mobilità della fauna utile a tale scopo. In Figura 58 e 59 è apprezzabile l'estensione delle coperture vegetazionali effettivamente coinvolte rispetto alla copertura arborea ed arbustiva totale presente nel sito”:




Figura 55 – Effetto della realizzazione dei nuovi percorsi in attraversamento delle formazioni arboree a leccio (A) e degli arbusteti sui substrati pietrosi (B).



Figura 56 - Esempio di percorso esistente in attraversamento delle formazioni boschive a leccio



Figura 57 - Percorso esistente in area boschiva sommitale ad elevata pietrosità

MA



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it



Figura 58 - Traccianti della visibilità in relazione alle coperture vegetazionali arboree, arbustive e di gariga – Sezione nord del sito




Figura 59 - Traccianti della visibilità in relazione alle coperture vegetazionali arboree, arbustive e di gariga – Sezione sud del sito

CONSIDERATO, pertanto, che la realizzazione dell'impianto industriale proposto inciderebbe sostanzialmente su aree boscate, tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, costituendo per questo lo stesso impianto industriale un elemento di alterazione della relativa integrale conservazione, come anche prescritto dal Piano paesaggistico regionale – primo ambito

MA



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

15/07/2022

omogeneo all'art. 26, comma 2, delle relative Norme Tecniche di Attuazione (v. anche art. 18, comma 4, e art. 2, comma 1, lett. c). L'art. 26, comma 2, delle N.T.A. del P.P.R. contiene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) delle stesse N.T.A., la disciplina delle aree boschive e prescrive testualmente: *"In particolare nelle aree boschive sono vietati:*

- a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998;*
- b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti;*
- c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo".*

CONSIDERATO che con riferimento alla conservazione di tale bene paesaggistico tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, la Regione Autonoma della Sardegna ha dovuto ancora evidenziare con le osservazioni di cui alla nota prot. n. 17532 del 07/07/2022 sopra citata, che *"... Di stretta rilevanza rispetto agli elementi di vulnerabilità sopra richiamati, è la tematica legata al rischio incendi, già evidenziata nella nota n. 45011 del 25.06.2021 (prot. DGA n. 15303 del 28.06.2021) del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari, trasmessa a codesta D. G. con nota prot. DGA n. n. 16144 del 5.07.2021 e alla quale la Società ha dato riscontro nelle controdeduzioni pubblicate nel portale ministeriale. Le soluzioni proposte in tale riscontro, come rilevato dal medesimo Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari, nella nota n. 27807 del 13.06.2022 (prot. DGA n. 14905 di pari data), allegata alla presente <<consistenti nella sola viabilità di servizio con larghezza pari a 5 metri, non sono sufficienti a mitigare il rischio di incendio in quanto le opere di difesa passiva proposte non sono sufficientemente larghe né a interrompere la continuità di incendio né a garantire le condizioni di sicurezza degli operatori AIB>>. Si allega, a tal proposito, anche la nota di questa Direzione Generale prot. DGA n. 19158 del 10.08.2021, di assoluta rilevanza e attualità per l'intervento in esame e a cui la stessa fa infatti riferimento ..."*

CONSIDERATO, anche, che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *"Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Porto Torres: ... [ID_VIP: 5954]"*, auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime, come di seguito si trascrive integralmente: *"Con riferimento all'oggetto, questa Direzione Generale intende porre all'attenzione della Commissione VIA una problematica emersa nell'ambito delle istruttorie di competenza relative alle procedure di VIA sia statali che regionali in materia di impianti eolici di grossa taglia. Nel corso degli ultimi due anni, sono state presentate sia a questa Direzione Generale che al MiTE, diverse istanze relative alla realizzazione di grossi impianti eolici, che si stanno concentrando soprattutto in alcuni areali della Sardegna, già interessati dalla presenza di impianti di questa tipologia, con evidente effetto di cumulo in relazione ai potenziali impatti (per una verifica dello stato attuale degli areali interessati si segnala il database con WebGIS del GSE che contiene la localizzazione e i dati relativi degli impianti eolici - tra gli altri - in esercizio, filtrabili per localizzazione geografica, fonte, potenza, ecc., molto utile per analisi di contesto*



https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html). Gli areali al momento maggiormente interessati sono i seguenti: 1. nell'area vasta di Bitti risultano attualmente in istruttoria di VIA statale 74 aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungono 7 aerogeneratori di un impianto in procedura di VIA regionale; 2. nell'area vasta di Ulassai è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 57 (48+9) aerogeneratori di grande taglia. A questi si aggiungerebbero i 10 aerogeneratori del progetto BOREAS (ID 5814) e gli 8 aerogeneratori del progetto ABBILA (ID 5276), entrambi attualmente in fase istruttoria con VIA nazionale; 3. nell'area vasta di Siurgus Donigala sono già presenti e in esercizio alcuni impianti, ubicati nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala, per un totale di 29 aerogeneratori. Risultano inoltre attualmente in istruttoria di VIA statale 14 aerogeneratori del progetto Brunco e Niada (ID 5762) e ulteriori 14 aerogeneratori del progetto Pranu Nieddu (ID 6003), oltre ad altri 10 aerogeneratori oggetto di istruttoria con VIA regionale. Si sottolinea inoltre che nell'area di riferimento sono stati installati un numero elevatissimo di piccoli eolici, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra; 4. nell'area vasta di Tula è già presente e in esercizio un impianto eolico costituito da 68 (28+40) aerogeneratori di grande taglia. A questi in prospettiva si aggiungerebbero i 9 aerogeneratori del progetto Ischinditta (ID 5371) e gli 11 aerogeneratori del progetto ALAS (ID 5724), entrambi attualmente in istruttoria di VIA statale; 5. nell'area vasta di Sassari e Porto Torres sono attualmente in istruttoria con VIA nazionale 6 aerogeneratori (ID 5084) e 14 aerogeneratori del progetto Sa Corredda (ID 5954), oltre a numerosi altri già in esercizio, come si può osservare anche dal WebGIS del GSE di cui sopra. Un aspetto emerso in istruttoria, che spesso non viene esaminato e/o affrontato in maniera adeguata, è quello relativo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti/in progetto impianti di questa tipologia, fatto peraltro segnalato da alcuni dei Servizi territoriali degli ispettorati del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) nei contributi trasmessi singolarmente per ciascuna pratica. Tale aspetto richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da macchia mediterranea - e quindi da enormi quantitativi di biomassa - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Questa Direzione Generale evidenzia che, come anche nei recenti eventi di incendio avvenuti nel territorio isolano, l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità di tali mezzi. Questa Direzione Generale, rimanendo a disposizione per eventuali confronti, auspica pertanto che le problematiche segnalate vengano tenute in debita considerazione nell'ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime. Distinti saluti >.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante “Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio: ... Area vasta di Porto Torres: ... [ID_VIP: 5954]”,



per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell'area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 e delle previsioni e prescrizioni "... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ..." del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell'Assetto ambientale, il Proponente, non ha condotto adeguati studi in merito al fine di conservare il relativo bene paesaggistico tutelato per legge.

CONSIDERATO che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla nota prot. n. 17532 del 07/07/2022 sopra citata, sono allegare anche, infatti, le osservazioni prodotte dal relativo **Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari** con nota prot. n. 27807 del 13/06/2022, con le quali si afferma che: *"In riferimento alla nota della Direzione Generale dell'Ambiente acquisita da questo Ufficio con Prot. n. 14077 del 28/04/2022, si comunica che le integrazioni contenute nelle controdeduzioni alle osservazioni pubblicate nel portale valutazioni ambientali VAS-VIA, consistenti nella sola viabilità di servizio con larghezza pari a 5 metri, non sono sufficienti a mitigare il rischio di incendio in quanto le opere di difesa passiva proposte non sono sufficientemente larghe né a interrompere la continuità di incendio né a garantire le condizioni di sicurezza degli operatori AIB. Si chiede pertanto di studiare nel dettaglio le soluzioni progettuali più opportune rappresentandole graficamente"*.

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha adeguatamente verificato la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore può costituire un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità' delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio con i mezzi terrestri ed aerei), anche nel senso indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 28/06/2022, sopra riportato integralmente, e con il presente parere tecnico istruttorio.



CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2022, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 21998 del 19/05/2022 (oggetto, tra l'altro, della Circolare n. 3 del 23/06/2022 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *"... in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ..."*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.


CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, anche con il parere endoprocedimentale definitivo del 28/06/2022, ha evidenziato che *"... Nel merito si ritiene che la valutazione dell'impatto ambientale sotto il profilo culturale e paesaggistico sia negativa. La proposta progettuale di realizzare 14 aerogeneratori di altezza complessiva di 220 metri a parere di questo Ufficio non è compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale in ragione della eccessiva altezza degli stessi.*

Gli aerogeneratori presentano una alta intervisibilità da immobili ed aree vincolate sia dalla Parte II che dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche da campo medio e medio lungo essendo localizzati in un'area vasta di territorio, la Nurra, dalle caratteristiche prevalentemente pianeggianti, fino ad arrivare alle zone umide ed al mare.

Il progetto in argomento, per l'altezza degli aerogeneratori prevista, richiede pertanto una valutazione alla scala di ambito che mostra le sue criticità ancor più in quanto trattasi di ambito peri-costiero. L'ampiezza del parco, il numero e l'altezza dei generatori esige che la valutazione dell'impatto sia svolta ad una scala paesaggistica ampia che comprenda anche, perché direttamente interessate per le relazioni di intervisibilità, altre aree dichiarate di interesse paesaggistico sia con Decreti ministeriali che ai sensi dello stesso Piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004. Il Parco Nazionale dell'Asinara, l'area SIC dello Stagno di Pilo (già Oasi permanente di protezione faunistica) con il suo specchio di mare, le zone umide costiere delle Saline e i campi dunali, il lago di Baratz, le aree vincolate paesaggisticamente del comune di Sassari e di Osilo subirebbero la negativa presenza interferente degli aerogeneratori in termini di integrità delle visuali.

La percezione paesaggistica dell'altezza delle 14 pale da 220 metri è infatti notevolmente ampliata dall'altitudine in cui sono collocati i generatori (dal piano di posa minimo a 165 m slm fino al massimo di 338 m slm), giacché l'impianto si distribuisce sui due crinali paralleli dell'area del Monte Alvaro (342 m slm), le uniche emergenze della Nurra sassarese, risultando così inevitabilmente visibili da tutta la vasta piana e costituendo un detrattore della qualità del paesaggio ...".

CONSIDERATO che rispetto alla intervisibilità paesaggistica che assumerebbero gli aerogeneratori in progetto rispetto all'intorno paesaggistico, il proponente ha proposto come opere di mitigazione la creazione di filari di olmi lungo i due lati della S.P. 93, i quali filari, tuttavia, oltre a coprire la vista dei nuovi 14 aerogeneratori industriali, impedirebbero contemporaneamente di godere il panorama continuo generato dagli stessi dei due rilievi collinari della Nurra, la cui copertura vegetazionale costituisce insieme alle relative formazioni rocciose un elemento di particolare rilievo paesaggistico rispetto alla pianura circostante, mediamente attestata sui 70 mslm. Inoltre, le strutture degli aerogeneratori proposti (alte 220 m) si caratterizzerebbero per un'altezza totale anche superiore alla stessa quota massima dei due crinali interessati (considerato che l'aerogeneratore WTG006 si pone a 170 mslm e l'aerogeneratore WTG001 si pone a 330 mslm), tanto da alterarne irrimediabilmente la loro percezione naturale:



(da "Inquadramento su CTR "Ubicazione olmi" – Integrazioni del 02/02/2022)

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 22133 del 30/06/2021 sopra citata, aveva chiesto quanto segue in merito alla suddetta opera di mitigazione con doppio filare di olmi: *"Impianto di due filari di olmi campestri" lungo la S.P. 93 (v. Relazione Tecnica generale, paragrafo 4.5.5, p. 47; Relazione paesaggistica, paragrafo 9.2, pp. 437-438, figg. 158-159): si chiede di produrre lo studio di fattibilità tecnico economica del predetto intervento di compensazione paesaggistica (anche attraverso la relativa integrazione nella già prodotta Relazione botanica), con la rappresentazione su CTR della sua estensione e dimensione. Si chiede di produrre fotoinserimenti della suddetta "compensazione paesaggistica" con riprese effettuate anche dagli aerogeneratori in progetto verso il fondovalle ove si colloca la S.P. 93 (ad integrazione di quanto rappresentato nella Relazione paesaggistica e nell'elaborato WIND006.ELB021, tavv. 33.P169, 34.P167 e 35.P166) ...".*


CONSIDERATO che nell'elaborato "Fotoinserimenti" (n. WIND006.ELB021), non si rintracciano adeguati e nuovi fotoinserimenti in merito quali chiesti, come invece asserito da Ecowind 3 S.r.l. nell'allegato "Risposte

MA

X

alle integrazioni" (v. punto n. 9 di p. 5) alla nota pervenuta il 31/01/2022, risultando presente un unico punto di fotoinserimento all'interno dell'impianto industriale proposto e denominato P119 (p. 122 del file .pdf), ripreso in corrispondenza della UTA Su Crabriere (Lu Cabrioni) in vicinanza del WTG001, che in ogni caso (pur nella scarsa qualità dello stesso fotoinserimento ricavato da Google Earth, come sottolineato anche dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale definitivo del 28/06/2022, v. paragrafo ALLEGATO B), dimostra come lo stesso impianto si collochi sulla parte sommitale dei crinali esistenti, risultando reciprocamente intersvisibile, alterandone i relativi profili naturali di cresta rispetto al loro sfondo libero:

TAV.119.P119_GE - UT A - Su Crabriere (Lu Crabioni) - pressi WTG01 (Sassari)



Stato attuale



Rendering - parco eolico in progetto



Rendering - impatti cumulativi con gli altri parchi eolici in la truttoria



Inquadramento territoriale e come visto. In bianco il parco eolico in progetto



Rendering - vista notturna


MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa di cui alla nota del 30/06/2021 (n. 22133) ha, tra l'altro, chiesto al punto n. 10 di integrare il SIA e la *Relazione paesaggistica* con nuovi e adeguati fotoinserimenti delle opere previste rispetto ai punti di interesse costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici esistenti nell'area vasta di interesse. Nel merito, l'elaborato integrativo prodotto, denominato "*Fotosimulazioni*" (n. WIND006.ELB021), dimostra (nonostante la scarsa qualità del sistema adottato) come il nuovo impianto – a prescindere quindi dalla realizzazione degli altri ugualmente in fase di VIA – si ponga come un elemento industriale di preminente estensione rispetto all'orografia territoriale presente, accentuata tale preminenza dal fatto che i luoghi prescelti per la realizzazione dei nuovi aerogeneratori (alti 220 m) si pongono al di sopra dei due principali crinali disposti da nord-est a sud-ovest rispetto al territorio interessato, diventando lo stesso nuovo impianto industriale un elemento di alterazione del relativo paesaggio ancora naturale (v., tra l'altro, i fotoinserimenti dal punto di vista n. P120, ma anche le elaborazioni contenute nell'elaborato "*Carta dell'intervisibilità*", n. WIND006.ELB036a):

Parchi eolici esistenti e in istruttoria inclusi in un buffer di 20 km dal progetto in proposta



- Parco eolico "Sa Corredda" - progetto in proposta
- Parco eolico "Alta Nora" - esistente
- Parco eolico della Strada Energetica Verde - in costruzione
- Parco eolico "Venti di Nuris" - esistente
- Parco eolico "Nuris" - AII
- Parco eolico "Rosari" - esistente
- Parco eolico "Sassari" - AII
- Buffer 20 km

(da "*Fotosimulazioni*" - elaborato n. WIND006.ELB021)
 Impianto SA CORREDDA identificato con cerchietti VERDI)

MA



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

X

CONSIDERATO che conseguentemente alla localizzazione prescelta per il nuovo impianto industriale (sopra due crinali, l'uno prospiciente l'altro), la sua intervisibilità incide fino a lunghe distanze e, quindi, con i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. n. 42 del 2004, dimostrando che la suddetta localizzazione risulti preminente rispetto all'intorno paesaggisticamente rilevante esistente, tanto da alternarne la naturalità ancora presente, a prescindere dagli altri impianti eolici esistenti o in fase di valutazione di VIA nei pressi di Porto Torres:

"- Alghero

- *aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 04/07/1966 Alghero – Zona panoramica costiera (G.U. 25 - 27/12/1966), cod. SITAP 200122, emesso ai sensi della L.1497/'39, con la seguente motivazione: "la zona ha notevole interesse perché costituisce, per la sua particolare bellezza, sia veduta dal mare che da innumerevoli punti da terra accessibili al pubblico, una serie di quadri naturali quanto mai suggestivi e sempre mutevoli...". Le aree tutelate si trovano a 9,2 km circa a partire dagli aerogeneratori WTG001, WTG008 e WTG009;*

- Sassari e Stintino

- *aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. c) e d), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 14/01/1966 Sassari, Porto Ferro, Argentiera e Stintino (G.U. 86 - 07/04/1966), cod. SITAP 200150, emesso ai sensi della L.1497/'39, ove è evidenziato che il contesto paesaggistico in esame "costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze". Le aree tutelate si trovano tra i 1,7 e 3 km circa a partire dagli aerogeneratori WTG001, WTG002, WTG003, WTG004, WTG005, WTG006, WTG007, e tutta la centrale eolica; il più distante dei 14 aerogeneratori si trova a circa 5 km di distanza dalla D.N.I.P. sopraccitata, indiscutibilmente ben visibile dai principali punti panoramici della stessa;*

- Porto Torres

- *aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 17/04/1968 Porto Torres - Quartiere e basilica di San Gavino (G.U. 118 - 10/05/1968), cod. SITAP 200141, emesso ai sensi della L.1497/'39, ove è evidenziato che, con riferimento all'area oggetto di tutela, "essa è formata da una serie di edifici disposti secondo l'antico tessuto viario cittadino e rappresenta, sia pure nel modesto aspetto, un documento di non trascurabile valore estetico e tradizionale che corona la monumentale basilica di San Gavino, mentre alcuni edifici di detta zona costituiscono efficaci elementi di contenimento estetico delle aree adiacenti alla basilica, il tutto godibile da vari punti di vista belvedere nonché dalla pubblica veduta della Via Sassari". Le aree interessate dalla D.N.I.P. si trovano a 9,3 km circa a partire dagli aerogeneratori WTG0013 e WTG014, i quali saranno chiaramente visibili dai punti più elevati degli edifici dell'areale tutelato;*
- *aree vincolate ex art. 136, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con D.M. 20/06/1968 Porto Torres - Zona litoranea rettificata (G.U. 188 - 25/07/1968), cod. SITAP 200142, emesso ai sensi della L.1497/'39, con la seguente motivazione: "... dalla scogliera del porto fino al limite comunale con Sassari verso Platamona, è tutto un susseguirsi di coste rocciose mirabilmente intagliate dal mare e ricche di profonde insenature con picchi strapiombanti e fitta vegetazione, dove l'elemento terrestre si fonde mirabilmente con quello marino, sì da costituire una magnifica serie di quadri naturali, godibili sia dal mare che da terra da punti di vista accessibili al pubblico". Le aree tutelate si trovano a 9,6 km circa a partire dagli aerogeneratori WTG0013 e WTG014" (da osservazioni del*

MA



Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest prto. n. 32056 del 28/06/2021, pp. 8-9).

CONSIDERATO che l'intervisibilità dell'impianto industriale in progetto sarà accentuata dalla necessità di evidenziare le sue strutture costituite dagli aerogeneratori (alti 220 m) per garantire la sicurezza del volo aereo attraverso bande rosse/bianche poste alle estremità delle pale dei rotori (vedi il riscontro del Proponente al punto n. 13 della richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Direzione generale ABAP del 30/06/2021 sopra citata e i correlati fotoinserti integrativi). Ulteriori accentuazioni della medesima intervisibilità non potrebbero che essere la possibile previsione di dover realizzare la coloritura integrale nera di una delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza dell'avifauna (con eventuali ulteriori segnalazioni sonore per la stessa sicurezza, benché la realizzazione di una sola pala nera del rotore sia stata giudicata da uno dei principali produttori di aerogeneratori come impossibile dal punto di vista della sicurezza strutturale del rotore, a causa del possibile differenziale di temperatura raggiunto in esercizio dalla stessa pala nera rispetto alle restanti, tanto da generare un dato di esercizio difforme rispetto a quello stabilito in progetto) e la segnalazione luminosa diurna/notturna per la sicurezza del volo aereo. Tale ultima accentuazione non potrebbe che comportare un ulteriore elemento di alterazione del contesto (diurno e notturno) di naturalità paesaggistica che quanto sopra illustrato in merito ha dimostrato essere ancora presente e caratterizzare le aree prescelte per realizzare l'impianto industriale di cui trattasi:

Relazione sulla segnalazione cromatica e luminosa

Progetto eolico "Sa Corredas"




Figura 3 - Segnalazione cromatica su progetto, punte delle pale dell'aerogeneratore

WIND006.RELO40

8

(da elaborato "Relazione sulla segnalazione cromatica e luminosa" – elaborato n. WIND006.RELO40, p. 8)

55

MMA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

15/07/2022

CONSIDERATO che con riguardo alle luci di sommità e intermedie per la segnalazione degli aerogeneratori anche nella fase "notturna" (comunque ritenute necessarie da Ecowind 3 S.r.l. con l'elaborato denominato "Relazione sulla segnalazione cromatica e luminosa" – elaborato n. WIND006.REL040, p. 6), non risultando presentati dal Proponente adeguate raffigurazioni (v. elaborato "Fotosimulazioni" - elaborato n. WIND006.ELB021), si ritiene di poter fare riferimento in merito ad altri progetti di identica tipologia, ugualmente in valutazione di impatto ambientale di competenza statale, al fine di evidenziare come la relativa realizzazione (benché richiesta da specifiche normative non derogabili) si configuri quale elemento in grado di alterare il naturale fondo notturno che costituisce anch'esso il contesto paesaggistico sopra descritto, il quale pertanto deve essere oggetto di tutela al pari delle visioni godibili nella fase diurna:



(modello di illuminazione notturna di un aerogeneratore tratto dall'elaborato integrativo progetto codice MiTE-VA ID_VIP 5471 - "Relazione segnalazione cromatica e luminosa per la sicurezza del volo aereo in fase "diurna" e "notturna" – p. 15)

CONSIDERATO che, in merito a quanto previsto dal Proponente per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette strutture industriali, anche a lunghe distanze (identificata dal Proponente come pari a 5 km di distanza) e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal Proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Direzione generale ABAP deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini

della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa di cui alla nota del 30/06/2021 (n. 22133) ha, tra l'altro, chiesto al punto n. 12 di integrare il Piano di monitoraggio ambientale nelle tre fasi AO, CO e PO con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, con diversi profili riferiti ai beni di cui alla Parte II e alla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004. Il Piano di monitoraggio ambientale alla fine proposto con la documentazione integrativa del 31/01/2022 non individua concrete ed efficaci azioni da porre in atto in caso di evidenza di impatti sul suddetto fattore ambientale, in quanto la tipologia di opere industriali previste non consente altrettanti concreti interventi nella fase di esercizio, se non l'aumento delle mitigazioni vegetazionali con ulteriori filari di olmo lungo la S.P. 93 (o la realizzazione di ulteriori "barriere vegetali"), che in verità qui si sono già dimostrati essere ulteriori elementi di particolare impatto paesaggistico, impedendo il godimento delle libere visuali verso i rilievi collinari, ricchi di vegetazione, che costituiscono uno dei richiami naturali più preminenti del paesaggio della Nurra, come sopra descritto. Ugualmente, la proposta sorveglianza archeologica in corso d'opera non potrà impedire l'alterazione a carico dei nuovi aerogeneratori del paesaggio naturale fin qui preservatosi, che costituisce il contesto di giacenza entro il quale si colloca il patrimonio culturale archeologico descritto dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Pertanto, il medesimo aggiornato Piano di monitoraggio delle componenti ambientali non corrisponde alla richiesta formulata ai sensi del richiamato Allegato VII, in quanto non pone in luce concrete azioni da porre in essere necessariamente nelle tre fasi sopra richiamate per prevenire possibili impatti negativi sulle componenti ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio, le quali, pertanto, rimangono esposte ai rischi di modificazioni e di distruzione che ne pregiudicano i relativi valori paesaggistici connessi alla costruzione del presente impianto industriale come descritti nel presente parere tecnico istruttorio, che invece il D.Lgs. n. 42 del 2004 non consente (v. articoli 131, commi 4 e 6, e 146, comma 1).

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il progetto di cui trattasi ha messo in luce la presenza di numerosi beni di interesse archeologico nell'area interessata dal progetto di cui trattasi (vedi i relativi pareri endoprocedimentali del 25/06/2021 e del 28/06/2022, per quest'ultimo, in particolare, il paragrafo ALLEGATO A): "... **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

Di seguito si riportano i beni culturali dislocati entro 5 km dal progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.:

Comune di Sassari

- *Nuraghe I in Elighe Longu, D.M. 26.01.1989; codice VIR: 173554;*
- *Nuraghe II in Elighe Longu, D.M. 26.01.1989; codice VIR: 173600;*
- *Nuraghe Mandras, D.M. 01.03.1988; codice VIR: 174072;*
- *Nuraghe Monte Reposu, D.M. 01.09.1984; codice VIR: 173604;*
- *Nuraghe Pilotta, D.M. 20.07.1988; codice VIR: 173164;*
- *Nuraghe Sant'Osanna; D.M. 12.01.1984; 02.10.1984; codice VIR: 173267;*
- *Nuraghe Trobas, D.M. 18.01.1982; codice VIR: 173772;*
- *"Resti di strutture romane di Mandras"; D.M. 28.07.1988; codice VIR: 302895.*

Comune di Porto Torres

- *"Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis", D.M. 18.03.1982; D.M. 15.10.1984; codice VIR:*



174076;

- Nuraghe Margone, D.M. 15.10.1984; codice VIR: 173591;
- Nuraghe Monti Elva, D.M. 06.02.1984; codice VIR: 173444;
- Nuraghe Sant'Elena, D.M. 12.01.1982; D.M. 09.12.1985; codice VIR: 173815.

Beni archeologici cartografati nel PUC del Comune di Sassari (adeguato al PPR):

- Fortificazione di Rocca della Bagassa
- Nuraghe Bazzinitta;
- Nuraghe Branca;
- Nuraghe Cazzetteri;
- Nuraghe Donna Ricca;
- Nuraghe e Villaggio di Lampaggiu – Leppuzzu;
- Nuraghe e villaggio di Monte Reposu;
- Nuraghe Elighe Longu I;
- Nuraghe Elighe Longu II;
- Nuraghe Joanne Abbas;
- Nuraghe maccia de Spina;
- Nuraghe Palaonessa (San Nicola Mancineddu);
- Nuraghe Renuzzu – Pozzo d'Esse;
- Nuraghe S. Osanna;
- Nuraghe San Nicola B;
- Nuraghe Siareddu;
- Nuraghe Trobas;
- Sito di Funtanazza;
- Sito di pozzo d'Ussi.

Beni archeologici cartografati nel PUC del Comune di Porto Torres

- Nuraghe M. Elva;
- Nuraghe S. Elena;
- Nuraghe Margone;
- Nuraghe Biunisi.

Altri elementi di interesse archeologico:

- a N e NO della turbina WTG001 è stata individuata durante le ricognizioni un'area di frammenti ceramici e altri materiali archeologici, come ossidiana che rimanda a una cronologia prenuragica UT Su Crabiore (Lu Crabioni)

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Dagli elaborati del PUC di Sassari e del PUC di Porto Torres si evince che non ci sono beni archeologici e aree a rischio archeologico conosciuti ricadenti all'interno dell'impianto eolico "Sa Correda". I beni più vicini ricadono nel buffer di 1 km (Nuraghe Trobas) e nel buffer di 2 km (Nuraghe Sant'Osanna; Nuraghe Renuzzu - Pozzo d'Esse; Nuraghe Siareddu - Nuraghe Donna Ricca; Sito di Pozzo d'Ussi).

Nel corso delle ricognizioni è stata però individuata un'area di dispersione di materiali archeologici nelle immediate adiacenze di WTG 001, dove pertanto sussiste un rischio archeologico medio-alto.

In ogni caso, la scarsa visibilità delle aree ricognite comporta, inoltre, un rischio archeologico medio anche per WGT009 e WGT012 e per le altre aree interessate dal progetto con visibilità nulla o bassa (tutte

MA

ad esclusione di WGT005, WGT008, WGT014) ...". Il suddetto elenco di beni archeologici e paesaggistici esprime la vastità e complessità del contesto di giacenza che caratterizza il paesaggio occupato dal nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica di cui trattasi, considerando anche che per costante giurisprudenza le medesime richiamate dichiarazioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 assumono, nel caso di riconosciuto interesse archeologico delle relative aree, anche la connotazione di zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m), del medesimo decreto legislativo e, pertanto, di un interesse paesaggistico la cui tutela deve essere altresì garantita secondo la specifica valenza.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è, quindi, connotata dalla presenza di siti di interesse archeologico localizzati nella sua area vasta di interesse come individuata dal SIA, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera, se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006) si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che rispetto a quanto evidenziato nella documentazione integrativa dal Proponente a riscontro della richiesta formulata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai fini della presentazione di un piano di indagini archeologiche in corrispondenza dell'aerogeneratore WTG001, pur presentato dal Proponente e dichiarato adeguato dal competente Ufficio periferico del Ministero della cultura (v. parere endoprocedimentale definitivo del 28/06/2022, paragrafo ALLEGATO A, ultimo capoverso), si deve osservare che anche la relativa realizzazione con esito negativo, non potrebbe modificare le sopra evidenziate criticità legate alla realizzazione dell'impianto industriale proposto



relativamente alle sue principali strutture costituite dagli aerogeneratori, il cui impatto significativo e negativo dal punto di vista paesaggistico non sarebbe minimamente intaccato anche da un esito negativo come sopra descritto. D'altronde, si deve ancora una volta ripetere che una eventuale assistenza archeologica in corso d'opera, se è idonea a garantire la gestione di eventuali ritrovamenti in corso d'opera, è comunque irrilevante ai fini dell'assentibilità del progetto, tutte le volte in cui, come nel presente caso, la stessa tutela archeologica ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore e/o delle sue opere connesse il motivo stesso della incompatibilità con la suddetta tutela, come sopra evidenziato nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che il paesaggio interessato dalla costruzione del presente impianto eolico industriale per la produzione di energia elettrica si caratterizza per la presenza di due crinali di altopiano, posti l'uno davanti all'altro, costituendo l'insieme una ricca ed unica immagine di naturale conformazione, posta in rilievo rispetto al paesaggio più esteso della Nurra, la cui visibilità si estende per un vasto territorio come sopra descritto.

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica l'impianto industriale per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 220 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nelle medesime aree, costituisce una frammentazione del paesaggio esistente, il cui godimento pubblico è ancora assicurato da punti di vista pubblici riportati anche dal proponente nelle proprie fotosimulazioni di impatto.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Ecowind 3 S.r.l.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale definitivo del 28/06/2022, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e dal Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

RITENUTO di far proprie, di conseguenza, le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il suddetto parere endoprocedimentale definitivo del 28/06/2022.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR).

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR).

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile



2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "*... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...*".

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: "*... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...*").

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che "*... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...*". La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che "*... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...*".

MA



J

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell'art. 26, *Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della presente dichiarazione di compatibilità ambientale.


CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante *"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"*, introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: *"Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».* Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: *"ART. 22 - (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ..."*.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si localizza anche in aree paesaggistiche non idonee come definite dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 – Allegato E, che prevedono di preservare le zone sommitali che costituiscono spesso l'orizzonte visivo dell'osservatore, come anche di sistemare gli aerogeneratori lungo le curve di livello senza superare, con l'intero ingombro delle pale eoliche, le linee di cresta, come al contrario si verifica con il progetto di cui trattasi.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio II della Direzione generale ABAP (U.O. Servizio II della SS-PNRR) dell'11/07/2022; visto il contributo istruttorio definitivo del Servizio III della Direzione generale ABAP del 14/07/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto Definitivo per l'installazione di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW per una potenza complessiva pari a 92,4 MW, da localizzarsi nel territorio comunale di Sassari (SS), e dalle relative opere di connessioni per il collegamento alla RTN attraverso la futura stazione elettrica SE di smistamento "Porto Torres 2" in realizzazione nel Comune di Porto Torres (SS) – Impianto eolico "SA CORREDDA"**.

 Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it